

**MODIFICHE AL CODICE SNAM RETE GAS SPA AI SENSI DELLE
DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ 31 LUGLIO 2006 N. 168/06 E 2
FEBBRAIO 2007 N. 17/07**

CAPITOLI:

- GLI OPERATORI**
- CAPITOLO 5 "CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO"**
- ALLEGATI 5 A ÷ N**
- CAPITOLO 9 "BILANCIAMENTO"**
- CAPITOLO 19 "RESPONSABILITÀ DELLE PARTI"**

GLI OPERATORI

Il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n° 164 definisce una serie di "attori" e i rispettivi ambiti di attività che vanno dall'approvvigionamento, alla coltivazione dei campi di produzione, al trasporto, alla vendita e distribuzione del gas: per quelli non indicati di seguito si rimanda al Decreto Legislativo stesso.

Le regole e le procedure, descritte nel presente documento, delineano i ruoli delle parti coinvolte, direttamente o indirettamente, nelle attività che costituiscono il servizio di trasporto del gas sulla rete di metanodotti di Snam Rete Gas.

Di seguito vengono elencati, in ordine alfabetico, e descritti i principali attori il cui ruolo viene evidenziato in maniera ricorrente nella descrizione delle regole e dei processi caratteristici del servizio di trasporto. I ruoli non sono esclusivi: uno stesso operatore può ricoprire, fatti salvi i limiti previsti dal Decreto Legislativo, più ruoli contemporaneamente.

<i>Autorità</i>	L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è un organismo indipendente e svolge funzioni di regolazione e controllo dei servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica e del gas, con sede a Milano, Piazza Cavour 5.
<i>Cliente Finale</i>	La persona fisica o giuridica che acquista ed utilizza gas per proprio consumo.
<i>Cliente Idoneo</i>	La persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del Decreto Legislativo n°164/00, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema.
<i>Dispacciamento</i>	L'unità operativa di Snam Rete Gas che svolge l'attività di dispacciamento - così come definita all'Articolo 2 del Decreto Legislativo n°164/00 - del gas sulla propria rete di trasporto.
<i>Società Gasdotti Italia</i>	L'impresa di trasporto di proprietà del fondo di private equity italiano Clessidra Capital Partners (ex Edison T&S).
<i>GNL Italia</i>	L'impresa che detiene il terminale di Panigaglia (SP) che svolge l'attività di rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL).
<i>Impresa di Stoccaggio</i>	L'impresa che svolge il servizio di stoccaggio, gestendo in maniera integrata le concessioni di stoccaggio di cui è titolare.
<i>Impresa di Rigassificazione</i>	L'impresa che svolge l'attività di rigassificazione di GNL.
<i>Impresa di Trasporto</i>	L'impresa che svolge l'attività di trasporto di gas naturale.
<i>Produttore di gas</i>	La persona fisica o giuridica titolare di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione per idrocarburi che svolge attività di prospezione geofisica, di produzione da giacimenti e di commercializzazione del gas prodotto.
<i>Impresa di</i>	La persona fisica o giuridica che fornisce il servizio di distribuzione del

<i>Distribuzione</i>	gas attraverso reti di gasdotti locali, alimentate dalle reti di trasporto, per la consegna ai Clienti Finali connessi alla propria rete.
<i>Stoccaggi Gas Italia</i>	L'impresa di stoccaggio del Gruppo ENI.
<i>Terminale Esente</i>	Ai sensi dell' Articolo 1.1. lettera d) della Delibera n°168/06 è il terminale di rigassificazione in relazione al quale è stata accordata una esenzione dal regime di accesso a terzi di cui alla legge n. 239/04, in data antecedente al decreto 28 aprile 2006 e per il quale sono stati sottoscritti contratti di allacciamento alla rete di trasporto.
<i>Trasportatore</i>	La società Snam Rete Gas che fornisce il servizio di trasporto e di dispacciamento sulla propria rete di metanodotti, secondo le regole definite nel Codice di Rete: è usato in alternativa a "Snam Rete Gas".
<i>Utente</i>	E' l'utilizzatore del sistema gas che, tramite conferma della capacità conferita, acquista capacità di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.

CONFERIMENTO DI CAPACITA' DI TRASPORTO

1)	REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO	3
1.1)	REQUISITI RICHIESTI AI SENSI DELLA DELIBERA N°137/02	3
1.1.1)	<i>Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera n° 137/02 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas</i>	<i>3</i>
1.1.2)	<i>Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Art.14.1 della Delibera n°137/02).....</i>	<i>4</i>
1.1.3)	<i>Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Art.14.1 e 14.2 della Delibera n°137/02).....</i>	<i>5</i>
1.2)	REQUISITI RICHIESTI AI SENSI DELLA DELIBERA N°168/06	6
1.2.1)	<i>Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera n° 168/06 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas</i>	<i>6</i>
1.2.2)	<i>Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Articoli 9.1 lettera c), 9.2 e 9.3 della Delibera n° 168/06)</i>	<i>7</i>
1.2.3)	<i>Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Articoli 9.1 lettera d) e 9.3 della Delibera n° 168/06).....</i>	<i>8</i>
2)	PERDITA DEI REQUISITI.....	8
3)	CONFERIMENTO DI CAPACITA' AD INIZIO ANNO TERMICO	8
3.1)	OGGETTO DEL CONFERIMENTO	8
	I CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO	8
3.2)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI ENTRATA INTERCONNESSI CON L'ESTERO	9
3.2.1)	<i>Conferimento pluriennale.....</i>	<i>9</i>
3.2.2)	<i>Conferimento annuale</i>	<i>10</i>
3.3)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ' AI PUNTI DI ENTRATA DA STOCCAGGI	11
3.4)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI ENTRATA DA PRODUZIONE NAZIONALE.....	12
3.5)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI ENTRATA INTERCONNESSI CON TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE.....	12
3.6)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI USCITA DALLA RETE NAZIONALE DI GASDOTTI.....	12
3.6.1)	<i>Punti di Uscita per esportazioni.....</i>	<i>13</i>
3.6.2)	<i>Aree di Prelievo.....</i>	<i>13</i>
3.6.3)	<i>Punti di Uscita verso stoccaggi</i>	<i>13</i>
3.7)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI RICONSEGNA ALL'INTERNO DELLA RETE DI TRASPORTO REGIONALE	13
4)	IL PROCESSO DI CONFERIMENTO AD INIZIO ANNO TERMICO	14
4.1)	PROCESSO DI CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PLURIENNALE.....	14
4.1.1)	<i>La richiesta di capacità pluriennale.....</i>	<i>14</i>
4.1.2)	<i>Il conferimento pluriennale della capacità di trasporto.....</i>	<i>15</i>
4.2)	PROCESSO DI CONFERIMENTO DI CAPACITÀ ANNUALE	16
4.2.1)	<i>Processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di agosto.....</i>	<i>16</i>
4.2.2)	<i>Processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di settembre.....</i>	<i>18</i>
4.2.3)	<i>La correzione degli errori materiali.....</i>	<i>21</i>
5)	CONFERIMENTO DI CAPACITA' AD ANNO TERMICO AVVIATO	22
5.1)	OGGETTO DEL CONFERIMENTO	22
5.2)	PROCEDURA DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DISPONIBILE, PER INCREMENTI DI CAPACITÀ PRESSO PUNTI ESISTENTI E PER AVVIO DI NUOVI PUNTI DI ENTRATA ALLA RN	23
5.2.1)	<i>Punti di Entrata interconnessi con i metanodotti esteri di importazione</i>	<i>23</i>
5.2.2)	<i>Punti di Entrata diversi da quanto previsto al precedente punto 5.2.1 e Punti di Uscita</i>	<i>24</i>
5.2.3)	<i>Punti di Riconsegna.....</i>	<i>24</i>
5.3)	PROCEDURA DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ PER PUNTI DI RICONSEGNA DI NUOVA ATTIVAZIONE.....	25
6)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 168/06.....	26
6.1)	OGGETTO DEL CONFERIMENTO	26

6.2)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO PRESSO I PUNTI DI ENTRATA INTERCONNESSI CON I TERMINALI ESENTI	26
6.2.1)	<i>Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente – Capacità di trasporto di nuova realizzazione</i>	27
6.2.2)	<i>Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente - Capacità di trasporto esistente o in fase di realizzazione</i>	28
6.3)	PROCESSO DI CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO PRESSO I PUNTI DI ENTRATA INTERCONNESSI CON I TERMINALI ESENTI	29
6.3.1)	<i>Richiesta di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti</i>	29
6.3.2)	<i>Ulteriori richieste di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti</i>	30
6.3.3)	<i>Individuazione e conferimento della capacità di trasporto</i>	31
6.3.4)	<i>Richiesta impegnativa di conferimento</i>	32
7)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO RISERVATA AI TERMINALI ESENTI	33
8)	IL CONTRATTO DI TRASPORTO	34
8.1)	CONTRATTO DI TRASPORTO RELATIVO ALLE CAPACITÀ DI TRASPORTO CONFERITE SECONDO QUANTO PREVISTO AI PARAGRAFI 3 E 5	34
8.2)	CONTRATTO DI TRASPORTO RELATIVO ALLE CAPACITÀ DI TRASPORTO CONFERITE SECONDO QUANTO PREVISTO AL PARAGRAFO 6	35
8.3)	PROCESSO DI DEFINIZIONE DELLA DATA DI MESSA A DISPOSIZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO	36
9)	DISPOSIZIONI PARTICOLARI	37
9.1)	CONFERIMENTO PER L'ANNO TERMICO 2003/2004	37
10)	CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO NON PROGRAMMATA	38

3) REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO

L'accesso al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti del Trasportatore è consentito in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che, siano essi persone fisiche o giuridiche, soddisfano determinati requisiti, secondo le modalità di seguito indicate.

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di trasporto nell'ambito dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico ed ad Anno Termico avviato di cui ai successivi paragrafi 3 e 5 sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dall'Articolo 8 dalla Delibera n° 137/02.

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di trasporto nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 6 sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla Delibera n°168/06.

~~ed illustrati qui di seguito,~~ Il possesso dei requisiti richiesti deve essere attestato tramite la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. n°445 del 28 dicembre 2000).

I requisiti richiesti sono:

3.1) Requisiti richiesti ai sensi della Delibera n°137/02

I requisiti richiesti per la partecipazione ai processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai successivi paragrafi 3 e 5 sono:

3.1.1) *Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera n° 137/02 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas*

La Delibera n° 137/02, con riferimento al Decreto Legislativo n° 164/00, individua alcune autorizzazioni di cui devono dotarsi le imprese che intendono svolgere determinate attività sul mercato del gas naturale, quali quelle indicate qui di seguito.

I soggetti in possesso dei requisiti per accedere al servizio, ai sensi degli Articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo n° 164/00, devono, alla data prevista per la richiesta di capacità di trasporto:

- a) indicare, ai fini delle relative richieste, i termini temporali del contratto di acquisto ai Punti di Entrata da produzione nazionale, del contratto per il servizio di stoccaggio ai Punti di Entrata da stoccaggio e ai Punti di Uscita verso stoccaggi, del contratto di esportazione ai Punti di Uscita per esportazioni, del contratto di vendita ai Punti di Riconsegna;
- b) essere autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo quanto previsto nel Decreto Ministeriale 24 giugno 2002, nel caso di vendita di gas naturale a Clienti Finali.

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, l'Impresa di Rigassificazione che, ai sensi dell'Articolo 16 della Delibera n°178/05, ne richiede la relativa capacità, provvederà a presentare al Trasportatore apposita

autocertificazione che ne attesti la titolarità a sottoscrivere contratti per il servizio di rigassificazione in qualità di operatore del terminale.

I soggetti che intendono richiedere l'accesso ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero dovranno, alla data prevista per la richiesta di capacità di trasporto:

- c) essere titolari di contratto/i di importazione ;
- d) indicare le quantità contrattuali massima giornaliera e media giornaliera per ciascun contratto;
- e) essere autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico all'attività d'importazione, nel caso di importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, o, alternativamente, dichiarare il Paese UE in cui il gas è stato prodotto.

Per le imprese che svolgono attività di importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, viene richiesto il possesso della relativa autorizzazione, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico - così come indicato all'Articolo 3.1 del Decreto Legislativo - nei termini indicati al Decreto 27 marzo 2001.

3.1.2) Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Art.14.1 della Delibera n°137/02)

Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente - a garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio di trasporto (corrispettivi di capacità RN ed RR, corrispettivo variabile ed eventuale conguaglio nel caso di accertata debenza di cui all'Articolo 6 della legge della Regione Sicilia del 26 marzo 2002, n°2) - è costituito dal possesso di:

- un "rating" creditizio, come indicato al successivo punto a)

o, in sua assenza:

- delle garanzie finanziarie di cui al punto b).

- a) Il soggetto interessato alla stipula del Contratto di Trasporto deve essere in possesso di un "rating" creditizio, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno:

Baa3 se fornito da Moody's Investor Services; oppure

BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation.

Il potenziale Utente è tenuto a presentare a Snam Rete Gas apposita attestazione, rilasciata da uno degli organismi sopra individuati, comprovante il livello di "rating" assegnato, nonché a comunicare eventuali variazioni successivamente intervenute.

Qualora il criterio di cui al punto a) sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), quest'ultimo dovrà presentare al Trasportatore una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante che esprima l'impegno, da parte di quest'ultima, a far fronte alle

obbligazioni di pagamento nei confronti del Trasportatore in nome e per conto del soggetto richiedente.

- b) Nel caso in cui tali criteri non siano soddisfatti, il potenziale Utente dovrà presentare apposita garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, per un ammontare pari ad un terzo del massimo corrispettivo annuo di capacità di RN e di RR del Contratto di Trasporto.

Nel caso in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia bancaria in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al capitolo "Responsabilità delle parti".

L'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia di cui al precedente punto b) qualora il valore mensile dei corrispettivi di capacità RN ed RR vari, nel corso dell'Anno Termico, in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale, ad eccezione del caso in cui la suddetta garanzia sia superiore o pari al corrispettivo dovuto per la restante parte dell'Anno Termico¹: nel caso di una variazione al ribasso è facoltà dell'Utente procedere all'adeguamento della garanzia di cui al precedente punto b).

Il termine ultimo per l'adeguamento di detta garanzia è il giorno 25 del mese precedente l'entrata in vigore della variazione dei corrispettivi di capacità di cui sopra; qualora il giorno 25 cada di sabato o di giorno festivo, tale limite è anticipato al primo giorno lavorativo precedente.

L'adeguamento di detta garanzia entro il termine sopra indicato costituisce condizione necessaria:

1. per la sottoscrizione delle capacità conferite a seguito del processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di settembre e dei processi di conferimento di capacità ad Anno Termico avviato;
2. per l'accettazione delle transazioni (cessioni, trasferimenti) di capacità, le cui richieste sono pervenute al Trasportatore successivamente a tale termine.

3.1.3) *Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Art.14.1 e 14.2 della Delibera n°137/02)*

Ciascuno dei soggetti interessati alla stipula del Contratto di Trasporto deve inoltre presentare - prima della sottoscrizione dello stesso - una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario o da filiale/succursale italiana di banca estera - a copertura delle altre obbligazioni derivanti dal conferimento, ad eccezione di quelle indicate al precedente paragrafo 1.1.2, per un ammontare pari al 3% del massimo corrispettivo annuo di capacità di RN e di RR.

¹ Ad esempio, un incremento pari al 15% dei corrispettivi di capacità dovuti non richiede variazioni nella suddetta garanzia, mentre un incremento pari al 25% comporta il corrispondente adeguamento della garanzia da parte dell'Utente.

L'Utente è tenuto ad adeguare tale garanzia qualora il valore mensile dei corrispettivi di capacità RN ed RR da esso dovuti vari, nel corso dell'Anno Termico, in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale, ad eccezione del caso in cui la suddetta garanzia sia superiore o pari al corrispettivo dovuto per la restante parte dell'Anno Termico: nel caso di una variazione al ribasso è facoltà dell'Utente procedere all'adeguamento di tale garanzia.

Il termine ultimo per l'adeguamento di detta garanzia è il giorno 25 del mese precedente l'entrata in vigore della variazione dei corrispettivi di capacità di cui sopra; qualora il giorno 25 cada di sabato o di giorno festivo, tale limite è anticipato al primo giorno lavorativo precedente.

L'adeguamento di detta garanzia entro il termine sopra indicato costituisce condizione necessaria:

1. per la sottoscrizione delle capacità conferite a seguito del processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di settembre e dei processi di conferimento di capacità ad Anno Termico avviato;
2. per l'accettazione delle transazioni (cessioni, trasferimenti) di capacità, le cui richieste sono pervenute al Trasportatore successivamente a tale termine.

Nel caso in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia bancaria in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al capitolo "Responsabilità delle parti".

La stipula del Contratto di Trasporto, nonché gli incrementi di capacità ad Anno Termico avviato e l'acquisizione di capacità da altri Utenti, sarà subordinata alla fornitura delle garanzie di cui ai punti 1.1.2 e 1.1.3.

3.2) Requisiti richiesti ai sensi della Delibera n°168/06

I requisiti richiesti per la partecipazione al processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 6 sono:

3.2.1) Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera n° 168/06 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas

L'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente dovrà, al momento della richiesta di capacità di trasporto di cui al successivo paragrafo 6.3.1:

- essere in possesso dell'esenzione dal regime di accesso a terzi di cui alla legge n°239/04, accordata in data antecedente al Decreto 28 aprile 2006;
- indicare la capacità massima giornaliera del Terminale Esente e la quota di detta capacità oggetto di esenzione;
- indicare la durata dell'esenzione;
- avere sottoscritto un contratto di allacciamento per l'interconnessione del Terminale Esente alla rete di trasporto;

Gli altri soggetti dovranno, al momento della richiesta di capacità di trasporto di cui al successivo paragrafo 6.3.2:

- a) essere titolari di contratto/i di importazione;
- b) indicare la quantità contrattuale massima giornaliera per ciascun contratto;
- c) indicare i termini temporali per ciascun contratto;
- d) essere autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico all'attività d'importazione, nel caso di importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, o, alternativamente, dichiarare il Paese UE in cui il gas è stato prodotto.

Per le imprese che svolgono attività di importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, viene richiesto il possesso della relativa autorizzazione, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico - così come indicato all'Articolo 3.1 del Decreto Legislativo - nei termini indicati al Decreto 27 marzo 2001.

3.2.2) *Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Articoli 9.1 lettera c), 9.2 e 9.3 della Delibera n° 168/06)*

Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente, al momento della sottoscrizione del Contratto di Trasporto - a garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio di trasporto (corrispettivi di capacità e corrispettivo variabile) - è costituito dal possesso di:

➤ un "rating" creditizio, come indicato al precedente paragrafo 1.1.2 punto a)

o, in sua assenza, dalla presentazione:

➤ di una apposita garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera:

i. nel caso di conferimento di capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione, per un ammontare pari a:

- due terzi del massimo corrispettivo annuale di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata superiore a cinque anni;
- un terzo del massimo corrispettivo annuale di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata sino a cinque anni;

ii. nel caso di conferimento di capacità di trasporto di nuova realizzazione, per un ammontare pari:

- al massimo corrispettivo annuale di capacità del Contratto di Trasporto, sino al secondo anno antecedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura presso il punto per il quale è stata effettuata la richiesta impegnativa di conferimento. Successivamente a tale termine si applica quanto indicato al precedente punto i.

Nel caso in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia bancaria in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al capitolo "Responsabilità delle parti".

3.2.3) Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Articoli 9.1 lettera d) e 9.3 della Delibera n° 168/06)

Ciascuno dei soggetti interessati alla stipula del Contratto di Trasporto deve inoltre presentare - prima della sottoscrizione dello stesso - una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario o da filiale/succursale italiana di banca estera - a copertura delle altre obbligazioni derivanti dal conferimento, ad eccezione di quelle indicate al precedente paragrafo 1.2.2, per un ammontare pari al 3% del massimo corrispettivo annuo di capacità del Contratto di Trasporto, per la durata del Contratto di Trasporto stesso.

Nel caso in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia bancaria in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al capitolo "Responsabilità delle parti".

La stipula del Contratto di Trasporto sarà subordinata alla fornitura delle garanzie di cui ai punti 3.2.2) e 3.2.3).

4) PERDITA DEI REQUISITI

La perdita di uno o più dei requisiti per l'accesso al sistema di cui al precedente paragrafo 1 costituisce causa di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, da parte di Snam Rete Gas, secondo i termini e le condizioni previste nel capitolo "Responsabilità delle parti".

5) CONFERIMENTO DI CAPACITA' AD INIZIO ANNO TERMICO

5.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in Sm³/giorno, ~~attribuita all'Utente~~ per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua e/o interrompibile per periodi pari ad uno o più Anni Termici, secondo quanto previsto dall'Articolo 9 della Delibera n° 137/02 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

La capacità di trasporto viene richiesta e conferita presso:

- Punti di Entrata interconnessi con i metanodotti esteri di importazione;
- Punti di Entrata da produzione nazionale e da stoccaggi;
- Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione;
- Punti di Uscita dalla Rete Nazionale di Gasdotti (Aree di Prelievo, punti di interconnessione alle esportazioni, punti di interconnessione verso stoccaggi);
- Punti di Riconsegna.

~~I corrispettivi di scostamento~~

~~Nel caso in cui un Utente utilizzi presso Punti di Entrata, Uscita o Riconsegna, nell'arco del Giorno gas, una portata superiore a quella che gli è stata ivi conferita, incorre nella~~

~~relativo corrispettivo, secondo quanto riportato al paragrafo 3.6.2 del capitolo "Bilanciamento".~~

5.2) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero

In corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con l'estero, come previsto dall'Articolo 9 della Delibera n° 137/02, ciascun richiedente ha diritto di richiedere:

- capacità di tipo annuale, per periodi di uno o più anni fino ad un massimo di cinque, nell'ambito del processo di conferimento annuale e pluriennale,
- capacità di tipo stagionale relativamente all'Anno Termico successivo, solo nell'ambito del processo di conferimento annuale.

Per richiedere capacità in corrispondenza di ciascun Punto di Entrata interconnesso con l'estero è necessario essere titolari di un contratto di importazione, ossia di un contratto di acquisto di gas naturale con consegna, presso il medesimo Punto di Entrata interconnesso con l'estero, della quantità di gas per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata.

Se il punto di consegna è situato all'estero, il contratto di acquisto deve essere integrato da uno o più contratti di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata interconnesso con l'estero, funzionali a rendere ivi disponibile per l'importazione in Italia la quantità di gas naturale per la cui importazione viene richiesta capacità in tale Punto di Entrata interconnesso con l'estero. La durata del contratto di importazione così composto è pari alla minore tra le durate dei contratti che lo compongono. La data di sottoscrizione è quella più recente tra i contratti che costituiscono il contratto di importazione.

Ai fini del conferimento di capacità, sono considerati titolari di contratti di importazione i soggetti titolari di accordi che prevedono impegni reciproci tra le parti finalizzati a rendere disponibile, al Punto di Entrata interconnesso con l'estero, la quantità di gas naturale per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata.

5.2.1) Conferimento pluriennale

Oggetto del conferimento pluriennale è unicamente capacità continua di tipo annuale.

Nel caso in cui, all'interno di un Anno Termico, la Capacità di Trasporto nei Punti di Entrata interconnessi con l'estero non risulti costante durante tutto l'anno, il Trasportatore procederà al conferimento di capacità in ciascuno dei periodi dell'Anno Termico con capacità costante.

Ciascun soggetto titolare di un contratto di importazione interessato al conferimento pluriennale ha diritto di richiedere capacità limitatamente alle quantità contrattuali medie giornaliere dei contratti di importazione e per una durata massima di 5 anni (e comunque non superiore a quella del contratto di importazione).

Le quantità contrattuali medie giornaliere del contratto di importazione si determinano, per ciascun periodo previsto nel contratto di acquisto, dividendo per il

numero di giorni del periodo la quantità contrattuale del periodo prevista nel contratto di acquisto disponibile al Punto di Entrata interconnesso con l'estero.

Se il punto di consegna del contratto è situato all'estero, la quantità contrattuale media giornaliera del contratto d'importazione viene rettificata per tenere conto, se del caso, del diverso Potere Calorifico Superiore minimo di riconsegna previsto nei contratti di trasporto e comunque non può essere superiore alla capacità impegnata presso il punto di riconsegna, in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con l'estero, del contratto di trasporto.

Qualora il richiedente presenti la dichiarazione di titolarità di un contratto d'importazione con quantità contrattuali medie giornaliere differenti all'interno di un Anno Termico, la quantità contrattuale media giornaliera che verrà utilizzata nel processo di conferimento sarà pari alla media pesata, sul periodo di conferimento, delle singole quantità contrattuali medie indicate.

Le richieste di capacità devono prevedere capacità non nulle per ciascun anno del periodo per cui è richiesto il servizio di trasporto, ed in particolare capacità non nulle per il primo Anno Termico del quinquennio.

La Capacità Disponibile viene conferita, ai sensi dell'Articolo 9 della Delibera n° 137/02, ai titolari di contratti di importazione nel rispetto del seguente ordine di priorità:

1. ai soggetti titolari di contratti di importazione con clausola di tipo *take or pay* sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998;
2. ai soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione diversi da quelli di cui al precedente punto 1.

Per ciascun Anno Termico del quinquennio, qualora le richieste di capacità fossero superiori alle capacità disponibili, il Trasportatore procederà alla ripartizione pro quota della capacità, fatto salvo il rispetto delle suddette priorità.

5.2.2) Conferimento annuale

Oggetto del conferimento annuale è la capacità di tipo annuale e stagionale.

Ciascun soggetto titolare di un contratto di importazione interessato al conferimento annuale ha diritto di richiedere capacità nei limiti delle quantità contrattuali massime giornaliere dei relativi contratti di importazione: la quantità massima giornaliera è la quantità massima di gas che, nel corso dell'Anno Termico, il titolare del contratto di importazione può rendere disponibile, su base giornaliera, al Punto di Entrata interconnesso con l'estero. Nel caso in cui il richiedente sia già titolare di uno o più Contratti di Trasporto pluriennali, ha diritto di richiedere, nel corso del processo di conferimento annuale, capacità di trasporto pari alla differenza tra la quantità massima del contratto di importazione e quella sottoscritta nel/nei Contratto/i di Trasporto pluriennale/i.

La Capacità Disponibile viene conferita ai titolari di contratti di importazione nel rispetto del seguente ordine di priorità:

1. ai soggetti titolari di contratti di importazione di durata annuale, nonché ai soggetti titolari di contratti di importazione pluriennali per le differenze tra la quantità massima giornaliera e la capacità già sottoscritta nel/nei Contratti di Trasporto pluriennale/i;
2. ai soggetti titolari di contratti d'importazione diversi dai precedenti, definiti come contratti di importazione di durata inferiore all'Anno Termico.

A ciascun richiedente capacità annuale viene conferita prioritariamente capacità di trasporto di tipo continuo; nel caso in cui le richieste siano superiori alla Capacità Disponibile il Trasportatore procede alla ripartizione pro quota della capacità nel rispetto delle priorità di accesso sopra indicate.

Inoltre, qualora nell'intero Anno Termico, o in periodi di esso, la capacità continua non sia sufficiente a coprire le richieste pervenute, viene assegnata capacità di tipo interrompibile annuale - nonché l'eventuale capacità interrompibile stagionale non conferita secondo quanto previsto al successivo capoverso - applicando il criterio pro quota previsto all'Articolo 10.3 della Delibera.

Qualora nell'ambito del processo di conferimento non venga confermata capacità continua annuale conferita, Snam Rete Gas procederà al conferimento di tale capacità continua in sostituzione di eventuale capacità interrompibile conferita.

A ciascun soggetto richiedente capacità interrompibile stagionale viene conferita capacità secondo il criterio pro quota, previsto all'Articolo 10 della Delibera.

Qualora la Capacità di Trasporto nei Punti di Entrata interconnessi con l'estero abbia valori differenti nel corso dell'Anno Termico, il Trasportatore procederà al conferimento della massima Capacità Disponibile costantemente lungo l'Anno Termico secondo le modalità del presente paragrafo ed al conferimento della restante capacità con gli stessi criteri di priorità per ciascuno dei periodi di disponibilità.

Il richiedente avrà conseguentemente la possibilità di confermare anche parzialmente la capacità conferita nei singoli periodi a condizione di confermare integralmente la capacità annuale conferita.

5.3) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata da stoccaggi

In corrispondenza dei Punti di Entrata in oggetto, ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per un solo Anno Termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale.

Qualora la somma delle richieste per l'Anno Termico risulti minore o uguale alla capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute.

Nel caso in cui l'entità delle richieste pervenute presso ciascuno dei Punti di Entrata in oggetto superi in aggregato la capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle condizioni di riferimento in relazione alle richieste pervenute. In caso di esito positivo il Trasportatore procede al conferimento della capacità richiesta. In caso di esito negativo, il Trasportatore

determina un quantitativo massimo di capacità conferibile e procede alla ripartizione di tale Capacità Disponibile tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n° 137/02.

5.4) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata da produzione nazionale

In corrispondenza dei Punti di Entrata in oggetto, ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per un solo Anno Termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale.

Come indicato al capitolo "Descrizione della rete e della sua gestione", alcuni dei Punti di Entrata da produzione nazionale risultano dall'aggregazione di più Punti di Consegna.

In tali casi il soggetto richiedente è tenuto a comunicare al Trasportatore, nei termini indicati nella procedura di conferimento, la capacità giornaliera richiesta in ciascun Punto di Entrata ed il dettaglio delle quantità massime giornaliere in ciascuno dei Punti di Consegna fisici in modo tale che la somma delle quantità indicate ai Punti di Consegna aggregati in quello stesso Punto di Entrata risulti maggiore o uguale alla capacità giornaliera richiesta in ciascun Punto di Entrata.

Qualora la somma delle richieste al Punto di Entrata risulti minore o uguale alla capacità di trasporto del Punto di Entrata nelle condizioni di riferimento, il Trasportatore procede al conferimento delle capacità richieste al Punto di Entrata, verificando, nel caso in cui il Punto di Entrata risulti dall'aggregazione di più Punti di Consegna, che i quantitativi indicati in ciascun Punto di Consegna risultino complessivamente minori o uguali alla capacità di trasporto dei Punti di Consegna nelle condizioni di riferimento.

Qualora la somma delle richieste al Punto di Entrata risulti superiore alla capacità di trasporto del Punto di Entrata nelle condizioni di riferimento, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute. In caso di esito positivo il Trasportatore procede al conferimento della capacità richiesta al Punto di Entrata. In caso di esito negativo il Trasportatore determina la capacità di trasporto del Punto di Entrata e procede al conferimento della capacità al Punto di Entrata secondo il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n° 137/02, nel rispetto, qualora il Punto di Entrata risulti dall'aggregazione di più Punti di Consegna, della capacità di trasporto massima di ciascun Punto di Consegna.

5.5) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione

Ai sensi di quanto previsto all'Articolo 16 della Delibera n°178/05, la capacità di trasporto ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione è conferita all'operatore del terminale interconnesso al Punti di Entrata in oggetto, nella misura da questi richiesta e nei limiti della Capacità Disponibile.

5.6) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Uscita dalla Rete Nazionale di Gasdotti

In corrispondenza dei Punti di Uscita, ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per un solo Anno Termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale.

5.6.1) *Punti di Uscita per esportazioni*

Qualora per un Punto di Uscita da esportazione la somma delle richieste per l'Anno Termico risulti minore o uguale alla Capacità Disponibile, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute.

Nel caso in cui l'entità delle richieste pervenute superi in aggregato la Capacità Disponibile al Punto di Uscita, il Trasportatore procede alla ripartizione di tale Capacità Disponibile tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n° 137/02.

5.6.2) *Aree di Prelievo*

La capacità di trasporto messa a disposizione ai Punti di Uscita dalla RN in corrispondenza delle Aree di Prelievo non è soggetta a limitazioni: trattandosi di punti virtuali il Trasportatore è in grado di conferire agli Utenti la portata giornaliera richiesta, comunicandone la relativa conferma.

Ogni soggetto richiedente è tenuto a prenotare la capacità in uscita dalla Rete Nazionale tenendo conto anche delle capacità prenotate su Punti di Riconsegna di Reti Regionali di terzi interconnesse.

5.6.3) *Punti di Uscita verso stoccaggi*

Qualora, per ciascun Punto di Uscita verso stoccaggi, la somma delle richieste per l'Anno Termico risulti minore o uguale alla capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute.

Nel caso in cui l'entità delle richieste pervenute presso ciascuno dei Punti di Uscita in oggetto superi in aggregato la capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle condizioni di riferimento in relazione alle richieste pervenute. In caso di esito positivo il Trasportatore procede al conferimento della capacità richiesta. In caso di esito negativo, il Trasportatore determina un quantitativo massimo di capacità conferibile e procede alla ripartizione di tale Capacità Disponibile tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n° 137/02.

5.7) **Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna all'interno della Rete di Trasporto Regionale**

In corrispondenza dei Punti di Riconsegna, ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per un solo Anno Termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale.

I Punti di Riconsegna possono essere costituiti da singoli Punti di Riconsegna fisici o da un aggregato di più punti interconnessi a valle, quale è il caso di impianti di distribuzione interconnessi o di impianti industriali dotati di più punti di alimentazione: per questi viene pubblicata la capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento del Punto di Riconsegna che ne costituisce l'aggregato.

Le capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento pubblicate non sono da intendersi come capacità massime conferibili ai Punti di Riconsegna, ma sono state determinate dal Trasportatore, con riferimento ad uno scenario di fabbisogno di capacità che si ritiene coerente con le stime di consumo degli Utenti.

Qualora per un Punto di Riconsegna la somma delle richieste risulti minore o uguale alla portata disponibile, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute.

Nel caso in cui le richieste pervenute per un Punto di Riconsegna risultassero complessivamente superiori alla Capacità Disponibile il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute.

In caso di esito positivo il Trasportatore provvede alla conferma dei quantitativi richiesti. In caso di esito negativo il Trasportatore determina un quantitativo massimo di capacità conferibile e procede al conferimento applicando il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n° 137/02.

6) IL PROCESSO DI CONFERIMENTO AD INIZIO ANNO TERMICO

Il processo di conferimento ad inizio anno termico comprende:

- il conferimento di capacità pluriennale, che si svolge dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno con avvio del servizio il 1° ottobre del secondo anno successivo a quello in corso;
- il conferimento di capacità annuale, che si svolge dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno e dal settimo giorno lavorativo al 25 di settembre, (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente) con avvio del servizio il 1° ottobre dello stesso anno.

6.1) Processo di conferimento di capacità pluriennale

6.1.1) La richiesta di capacità pluriennale

Ogni anno, entro il 1° agosto, con un anticipo di due anni rispetto a quello in cui avrà inizio l'erogazione del servizio, i soggetti interessati, titolari di contratti di importazione di durata superiore all'anno, provvedono ad inviare le richieste di capacità di trasporto in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con l'estero, limitatamente alle quantità contrattuali medie giornaliere dei contratti di importazione.

Contestualmente alla presentazione delle richieste di capacità, i richiedenti sono tenuti a fornire la documentazione di cui ai punti c), d) ed e) del precedente paragrafo 1.1.1.

La suddetta documentazione dovrà essere presentata tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas, con cui il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta di essere titolare di uno o più contratti di importazione di gas naturale, così come definiti al paragrafo 3.2, evidenziando, per ciascun contratto d'importazione e per ciascun Anno Termico, il Punto di Entrata, la categoria contrattuale (indicando se si tratta di contratto di acquisto di gas naturale, con consegna presso il Punto di Entrata, delle quantità di gas per la cui immissione nella rete di trasporto nazionale viene richiesta capacità oppure contratto di acquisto di gas naturale con punto di consegna situato all'estero integrato da contratto/i di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata), la tipologia contrattuale (indicando se si tratta di contratti di importazione con clausola di tipo "take or pay" sottoscritti anteriormente al 10 agosto

1998, oppure contratti pluriennali di importazione diversi da quelli precedenti), la quantità media giornaliera, la quantità massima giornaliera e il relativo Paese, appartenente o non appartenente all'Unione Europea, dove il gas è stato prodotto, che rappresentano tutti gli elementi necessari ai fini del conferimento della capacità di trasporto nei Punti di Entrata interconnessi con l'estero della rete dei metanodotti, ai sensi degli Articoli 8 e 9 della Delibera n° 137/02.

Tale dichiarazione dovrà essere corredata di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità.

6.1.2) *Il conferimento pluriennale della capacità di trasporto*

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas conferisce, entro il 12 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente), a ciascuno dei richiedenti, la capacità di trasporto secondo le modalità previste al precedente paragrafo 3.

Ciascun richiedente è tenuto a confermare, entro il 21 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente), gli impegni di capacità che intende sottoscrivere, nei limiti delle capacità conferite, nonché ad impegnarsi ad attivare lo strumento finanziario previsto all'Articolo 14 della Delibera n°137/02. La conferma dovrà pervenire, entro la suddetta data, tramite comunicazione scritta al Trasportatore - il cui testo è riportato sul sito Internet di Snam Rete Gas - con cui il richiedente si impegna a:

- a) sottoscrivere con Snam Rete Gas, entro il 20 settembre o il primo giorno lavorativo precedente, il Contratto di Trasporto per gli impegni di capacità allegati allo stesso, conformemente a quanto disposto nel presente capitolo del Codice di Rete;
- b) attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al successivo paragrafo **8.1**.

L'impegno alla sottoscrizione dovrà essere accompagnato da una garanzia bancaria pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità del servizio di trasporto impegnato, calcolato sulla base dell'ultimo aggiornamento tariffario disponibile. Qualora non sia ancora disponibile la tariffa in corrispondenza di un Punto di Entrata, verrà utilizzato il corrispettivo unitario del Punto di Entrata più vicino. Il testo della garanzia bancaria è riportato in Allegato 5/A.

Qualora il richiedente, oltre che per gli impegni di capacità in oggetto, sia tenuto - in virtù della richiesta di capacità annuale di cui al successivo paragrafo 4.2.1 - a presentare congiuntamente la relativa garanzia bancaria, l'importo complessivo richiesto a copertura della sottoscrizione degli impegni assunti sarà pari al 20% del massimo corrispettivo annuo di capacità determinato dai processi di conferimento pluriennale e annuale.

Qualora uno o più richiedenti non confermino il proprio interesse per le capacità conferite, il Trasportatore provvede a conferire tale capacità a coloro a cui è stata conferita capacità in misura ridotta rispetto alla richiesta e che hanno confermato

integralmente quanto conferito, fino ad un valore massimo pari alla richiesta originaria.

Anche in questa evenienza, i soggetti richiedenti sono tenuti a confermare l'eventuale ulteriore conferimento di capacità e ad impegnarsi a presentare lo strumento finanziario adeguato ai nuovi valori di capacità.

Il processo di conferimento della capacità di trasporto pluriennale si conclude entro il 31 agosto di ogni anno.

6.2) Processo di conferimento di capacità annuale

6.2.1) *Processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di agosto*

La richiesta di capacità

Ogni anno, entro il 1° agosto, i soggetti interessati al servizio di trasporto per l'Anno Termico successivo, provvedono ad inviare le richieste di capacità, definendo la portata giornaliera, espressa in Sm³/g, in corrispondenza dei Punti di Entrata, Uscita e Riconsegna secondo quanto previsto al precedente paragrafo 3.1.

Contestualmente alla presentazione delle richieste di capacità, i richiedenti in possesso dei requisiti per accedere al servizio ai sensi degli Articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo n° 164/00 sono tenuti a fornire la documentazione di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo 1.1.1.

In particolare, l'indicazione di cui al punto a) dovrà essere presentata tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas, in cui il soggetto richiedente dichiara i termini temporali dei contratti di acquisto di gas naturale per ciascun Punto di Entrata da produzione nazionale, dei contratti per il servizio di stoccaggio per ciascun Punto di Entrata da stoccaggi e per ciascun Punto di Uscita verso stoccaggi, del contratto di esportazione ai Punti di Uscita per esportazioni, dei contratti di vendita per ciascun Punto di Riconsegna.

I soggetti che richiedono capacità di trasporto in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con l'estero, sono tenuti a fornire la documentazione di cui ai punti c), d) ed e) del precedente paragrafo 1.1.1.

La suddetta documentazione dovrà essere presentata tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas, con cui il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta di essere titolare di uno o più contratti di importazione di gas naturale, così come definiti al paragrafo 3.2, evidenziando, per ciascun contratto d'importazione, il Punto di Entrata, la categoria contrattuale (indicando se si tratta di contratto di acquisto di gas naturale, con consegna presso il Punto di Entrata, delle quantità di gas per la cui immissione nella rete di trasporto nazionale viene richiesta capacità oppure contratto di acquisto di gas naturale con punto di consegna situato all'estero integrato da contratto/i di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata), la tipologia contrattuale (indicando se si tratta di contratti di importazione con clausola di tipo "take or pay" sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, contratti pluriennali di importazione diversi da quelli precedenti, contratti di importazione di durata annuale oppure contratti di importazione di durata inferiore all'anno), quantità media e

massima giornaliera e il relativo Paese, appartenente o non appartenente all'Unione Europea, dove il gas è stato prodotto, che rappresentano tutti gli elementi necessari ai fini del conferimento della capacità di trasporto nei Punti di Entrata interconnessi con l'estero della rete dei metanodotti, ai sensi degli Articoli 8 e 9 della Delibera n° 137/02.

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, l'Impresa di Rigassificazione che, ai sensi dell'Articolo 16 della Delibera n°178/05, ne richiede la relativa capacità provvederà a presentare apposita autocertificazione che ne attesti la titolarità a sottoscrivere contratti per il servizio di rigassificazione in qualità di operatore del terminale, così come indicato al precedente paragrafo **1.1.1.**

La suddetta documentazione dovrà essere presentata tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas, con cui il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta la titolarità a sottoscrivere contratti per il servizio di rigassificazione in qualità operatore del terminale.

Le precedenti dichiarazioni sostitutive di atto notorio devono essere corredate di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza, accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità.

I soggetti che intendono avvalersi della riduzione del corrispettivo regionale di capacità su base annuale CR_r , ai sensi dell'articolo 7.5.4 della Delibera n°120/01, così come integrata dalla Delibera n°6/05, devono indicare, utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito Internet di Snam Rete Gas, contestualmente alla rispettiva richiesta di conferimento di capacità di trasporto, ed unicamente in sede di conferimento ad inizio Anno Termico, i Punti di Riconsegna per i quali si impegnano ad effettuare prelievi concentrati nel Periodo Fuori Punta, ai sensi dell'articolo 8.3 della Delibera n°137/02, così come integrata dalla Delibera n°6/05.

Il conferimento della capacità di trasporto

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas conferisce, entro il 12 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente), a ciascuno dei richiedenti, la capacità di trasporto secondo le modalità previste al precedente paragrafo 3.

Ciascun richiedente è tenuto a confermare, entro il 21 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente), gli impegni di capacità che intende sottoscrivere, nei limiti delle capacità conferite, nonché ad impegnarsi ad attivare lo strumento finanziario previsto all'Articolo 14 della Delibera n°137/02. La conferma dovrà pervenire, entro la suddetta data, tramite comunicazione scritta al Trasportatore - il cui testo è riportato sul sito web di Snam Rete Gas - con cui il soggetto richiedente si impegna a:

- a) sottoscrivere con Snam Rete Gas, entro il 20 settembre o il primo giorno lavorativo precedente, il Contratto di Trasporto per gli impegni di capacità allegati alla stesso, conformemente a quanto disposto nel presente capitolo del Codice di Rete;

- b) attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al successivo paragrafo 8.1;
- c) riconoscere a Snam Rete Gas il diritto di conferire capacità continua annuale in sostituzione di capacità interrompibile secondo quanto previsto al paragrafo 3.2.2.

L'impegno alla sottoscrizione dovrà essere accompagnato da una garanzia bancaria pari al 20% del corrispettivo di capacità del servizio di trasporto impegnato, corrispondente a quota parte dello strumento finanziario di cui sopra. Il testo della garanzia bancaria è riportato in Allegato 5/A.

Qualora il richiedente, oltre che per gli impegni di capacità in oggetto, sia tenuto - in virtù della richiesta di capacità pluriennale di cui al precedente paragrafo 4.1 - a presentare congiuntamente la relativa garanzia bancaria, l'importo complessivo richiesto a copertura della sottoscrizione degli impegni assunti sarà pari al 20% del massimo corrispettivo annuo di capacità determinato dai processi di conferimento annuale e pluriennale.

Il Trasportatore procede al conferimento delle capacità di trasporto confermate dai richiedenti, fatto salvo il diritto del Trasportatore stesso di conferire capacità continua annuale, in sostituzione di capacità interrompibile annuale, qualora si rendesse disponibile a seguito di mancata conferma delle capacità conferite da parte di uno o più richiedenti.

Sempre nell'eventualità che uno o più richiedenti non confermino il proprio interesse per le capacità conferite, il Trasportatore provvede a conferire tale capacità ai soggetti cui è stata conferita capacità in misura ridotta rispetto alla richiesta, e che hanno confermato integralmente quanto conferito, fino ad un valore massimo pari alla richiesta originaria (fermo restando i criteri di ripartizione descritti nei paragrafi precedenti).

Anche in questa evenienza, i soggetti richiedenti sono tenuti a confermare l'eventuale ulteriore conferimento di capacità e ad impegnarsi a presentare lo strumento finanziario adeguato ai nuovi valori di capacità, tramite comunicazione al Trasportatore analoga a quella sopra descritta.

Il processo di conferimento della capacità di trasporto si conclude entro il 31 agosto di ogni anno.

6.2.2) *Processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di settembre*

Al completamento del processo di conferimento annuale di cui al precedente paragrafo 4.2.1 il Trasportatore provvede a pubblicare le capacità di trasporto, conferite e disponibili, per il conferimento di capacità annuale nel corso del mese di settembre.

La richiesta di capacità

Entro il 7° giorno lavorativo del mese di settembre, i soggetti interessati al servizio di trasporto per l'Anno Termico successivo, provvedono ad inviare le richieste di capacità, definendo la portata giornaliera, espressa in Sm³/g, in corrispondenza dei Punti di Entrata, Uscita e Riconsegna secondo quanto previsto al precedente paragrafo 3.1.

Contestualmente alla presentazione delle richieste di capacità, i richiedenti in possesso dei requisiti per accedere al servizio ai sensi degli Articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo n° 164/00 sono tenuti a fornire la documentazione di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo 1.1.1, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.2.1.

I soggetti che richiedono capacità di trasporto in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con l'estero, sono tenuti a fornire la documentazione di cui ai punti c), d) ed e) del precedente paragrafo 1.1.1, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.2.1.

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, l'Impresa di Rigassificazione che, ai sensi dell'Articolo 16 della Delibera n°178/05, ne richiede la relativa capacità provvederà a presentare apposita autocertificazione che ne attesti la titolarità a sottoscrivere contratti per il servizio di rigassificazione in qualità di operatore del terminale, così come indicato al precedente paragrafo 1.1.1.

La suddetta documentazione dovrà essere presentata tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas, con cui il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta la titolarità a sottoscrivere contratti per il servizio di rigassificazione in qualità di operatore del terminale.

I soggetti che intendono avvalersi della riduzione del corrispettivo regionale di capacità su base annuale CR_r , ai sensi dell'articolo 7.5.4 della Delibera n°120/01, così come integrata dalla Delibera n°6/05, devono indicare, utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito Internet di Snam Rete Gas, contestualmente alla rispettiva richiesta di conferimento di capacità di trasporto, ed unicamente in sede di conferimento ad inizio Anno Termico, i Punti di Riconsegna per i quali si impegnano ad effettuare prelievi concentrati nel Periodo Fuori Punta, ai sensi dell'articolo 8.3 della Delibera n°137/02, così come integrata dalla Delibera n°6/05.

Il conferimento della capacità di trasporto

1. Punti di Entrata interconnessi con i metanodotti esteri di importazione

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti l'esito del conferimento entro il decimo giorno lavorativo del mese di settembre tramite lettera di conferimento inviata via fax al richiedente.

- i) Per i Punti in cui la capacità complessivamente richiesta risulti inferiore o pari a quella disponibile, il richiedente è tenuto a comunicare, entro il 25 del mese di settembre (qualora il giorno 25 cada di sabato o giorno festivo tale limite è anticipato al primo giorno lavorativo precedente), gli impegni di capacità che intende sottoscrivere - nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas - tramite l'invio di apposita lettera di conferma, corredata delle eventuali garanzie bancarie, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3. Il testo della lettera di conferma, che costituisce un atto integrativo al Contratto di Trasporto, è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.
- ii) Per i Punti in cui la capacità complessivamente richiesta risulti superiore a quella disponibile, ovvero per i Punti in cui il Trasportatore proceda ad una ripartizione pro quota della capacità disponibile sulla base delle capacità richieste, il

Trasportatore, entro il termine fissato per la comunicazione circa l'esito del conferimento, renderà noto al richiedente l'obbligo di comunicare, entro il tredicesimo giorno lavorativo del mese di settembre, gli impegni di capacità che intende sottoscrivere - nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas - tramite l'invio di apposita lettera di conferma, corredata delle eventuali garanzie bancarie secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3. Il testo della lettera di conferma, che costituisce un atto integrativo al Contratto di Trasporto, è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Nell'eventualità in cui uno o più richiedenti non confermasse il proprio interesse per la capacità conferita, Snam Rete Gas provvederà a conferire:

- capacità continua annuale, in sostituzione di capacità interrompibile annuale conferita;
- capacità a coloro a cui è stata conferita capacità in misura ridotta rispetto alla richiesta, fino ad un valore massimo pari alla richiesta originaria. I richiedenti sono tenuti a confermare l'eventuale ulteriore conferimento di capacità.

Tale processo verrà concluso entro il 25 del mese di settembre; qualora il giorno 25 cada di sabato o di giorno festivo, tale limite è anticipato al primo giorno lavorativo precedente.

Qualora al momento della sottoscrizione il soggetto non abbia ancora stipulato il Contratto di Trasporto con Snam Rete Gas per l'Anno Termico successivo, è tenuto a sottoscrivere, secondo le stesse tempistiche previste ai punti i) e ii), il relativo Contratto di Trasporto, corredato delle garanzie bancarie secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3.

2. Punti di Entrata diversi da quanto previsto al precedente punto 1. e Punti di Uscita

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti l'esito del conferimento entro il quattordicesimo giorno lavorativo del mese di settembre tramite lettera di conferimento inviata via fax al richiedente.

Il richiedente è tenuto a comunicare a Snam Rete Gas, entro il 25 del mese di settembre (qualora il giorno 25 cada di sabato o giorno festivo tale limite è anticipato al primo giorno lavorativo precedente), gli impegni di capacità che intende sottoscrivere nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas tramite l'invio di apposita lettera di conferma corredata delle eventuali garanzie bancarie secondo quanto previsto ai paragrafi 1.1.2 e 1.1.3. Il testo della lettera di conferma, che costituisce un atto integrativo al Contratto di Trasporto sottoscritto in data più recente, è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Qualora al momento della richiesta il soggetto non abbia ancora stipulato il Contratto di Trasporto con Snam Rete Gas per l'Anno Termico successivo, è tenuto a sottoscrivere, entro il suddetto termine del 25 di settembre, il relativo Contratto di Trasporto, corredato delle garanzie bancarie secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito della procedura di conferimento ad Anno Termico avviato di cui al successivo paragrafo 5.

3. Punti di Riconsegna

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti l'esito del conferimento entro il quattordicesimo giorno lavorativo di settembre tramite lettera di conferimento inviata via fax al richiedente.

Il richiedente è tenuto a comunicare a Snam Rete Gas, entro il 25 del mese di settembre (qualora il giorno 25 cada di sabato o giorno festivo tale limite è anticipato al primo giorno lavorativo precedente), la propria volontà a confermare per intero o rifiutare, per ciascun Punto di Riconsegna, le capacità conferite da Snam Rete Gas tramite l'invio di apposita lettera di conferma corredata delle eventuali garanzie bancarie secondo quanto previsto ai paragrafi 1.1.2 e 1.1.3. Il testo della lettera di conferma, che costituisce un atto integrativo al Contratto di Trasporto, è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Qualora al momento della richiesta il soggetto non abbia ancora stipulato il Contratto di Trasporto con Snam Rete Gas per l'Anno Termico successivo, è tenuto a sottoscrivere, entro il suddetto termine del 25 di settembre, il relativo Contratto di Trasporto, corredato delle garanzie bancarie secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito della procedura di conferimento ad Anno Termico avviato di cui al successivo paragrafo 5.

6.2.3) La correzione degli errori materiali

Ai sensi di quanto previsto all'Articolo 9.2.2 della Delibera n°137/02, così come integrata dalla Delibera n°53/06, i soggetti che richiedono capacità di trasporto nel corso del processo di conferimento ad inizio Anno Termico, hanno la possibilità di correggere le richieste nel caso dichiarino di avere commesso errori materiali.

A tal fine si intendono quali errori materiali esclusivamente:

- a) richieste in corrispondenza di un Punto di Entrata, di Uscita e di Riconsegna inesistente anziché su un corrispondente Punto rispettivamente di Entrata, Uscita e Riconsegna;
- b) richieste in corrispondenza di un Punto di Entrata, di Uscita e di Riconsegna anziché su un corrispondente Punto rispettivamente di Entrata, Uscita e Riconsegna;
- c) richieste di differenti valori di capacità in corrispondenza di un Punto di Entrata, Uscita e Riconsegna già oggetto di richiesta;
- d) richieste di capacità in corrispondenza di un Punto di Riconsegna, non oggetto di richiesta, per il quale il soggetto richiedente risultasse in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1.1 entro il 7° giorno lavorativo del mese di settembre.

Nel caso di errori materiali che si verificano in relazione a richieste di capacità presentate nel corso del processo di conferimento di cui al paragrafo 4.2.1, il richiedente ha la possibilità di non confermare, anche parzialmente, le richieste e di integrare le richieste stesse nel corso del successivo processo di conferimento di cui al paragrafo 4.2.2.

Nel caso di errori materiali dichiarati in relazione a richieste presentate nel corso del processo di conferimento di cui al paragrafo 4.2.2, il richiedente ha la possibilità di non confermare le richieste e di integrare le richieste stesse come descritto di seguito.

Entro il secondo giorno lavorativo precedente la data per la sottoscrizione degli impegni di capacità conferite (25 settembre o qualora il 25 cada di sabato o giorno festivo tale data è anticipata al primo giorno lavorativo precedente) il richiedente ha la possibilità di dichiarare l'errore materiale presso uno o più Punti di Entrata, Uscita, Riconsegna e richiederne la rettifica corrispondendo al Trasportatore, per ciascun errore materiale, un ammontare pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) + IVA a copertura dei relativi oneri. A tal fine dovrà far pervenire al Trasportatore:

- i. la richiesta di rettifica dell'errore materiale indicando per ciascuna richiesta il Punto e la capacità errata nonché il corrispondente Punto e capacità corretta, nel rispetto di quanto indicato ai precedenti alinea a), b) e c) del presente paragrafo;
- ii. l'autocertificazione attestante il versamento di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) + IVA per ciascun errore materiale. Il testo dell'autocertificazione è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

Il giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione delle richieste di rettifica degli errori materiali il Trasportatore comunica l'eventuale conferimento della capacità richiesta a fronte della suddetta rettifica.

Il Trasportatore procede al conferimento solo nel caso in cui la capacità richiesta a seguito di correzione di un errore materiale risulti minore o uguale alla differenza tra la Capacità Disponibile pubblicata al termine del processo di conferimento di cui al paragrafo 4.2.1 e la capacità conferita nel corso del processo di conferimento di cui al paragrafo 4.2.2.

Il richiedente è tenuto a sottoscrivere le capacità conferite ai sensi del presente paragrafo nei termini previsti al precedente paragrafo 4.2.2.

7) CONFERIMENTO DI CAPACITA' AD ANNO TERMICO AVVIATO

7.1) Oggetto del conferimento

Gli Utenti possono avanzare richieste di capacità di trasporto, successivamente all'inizio dell'Anno Termico e per una durata massima pari alla parte restante del medesimo Anno Termico:

- qualora vi sia Capacità Disponibile;
- per incrementi di capacità presso punti esistenti;
- per l'avvio di nuovi Punti di Entrata alla RN (nuove importazioni o nuove produzioni);
- per l'avvio di nuovi Punti di Riconsegna;

In relazione ai Punti di Riconsegna aventi prelievi concentrati nel Periodo Fuori Punta, gli Utenti possono avanzare richieste di conferimento di capacità di trasporto solo nel caso in cui la decorrenza sia successiva al Periodo di Punta.

I criteri di conferimento sono quelli adottati per le richieste di capacità di tipo annuale.

7.2) Procedura di conferimento della Capacità Disponibile, per incrementi di capacità presso punti esistenti e per avvio di nuovi Punti di Entrata alla RN

La richiesta di capacità deve pervenire al Trasportatore entro sette giorni lavorativi dalla pubblicazione delle capacità disponibili, secondo quanto previsto all'Articolo 9.3 della Delibera n° 137/02: la pubblicazione in oggetto viene effettuata l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese a partire dal quale tali capacità si riferiscono.

Qualora un Utente richieda capacità di trasporto ad Anno Termico avviato, e la stessa risulti disponibile, la richiesta verrà soddisfatta.

Per i Punti in cui è indicata una capacità massima (Punti di Entrata interconnessi con l'estero, Punti di Uscita per esportazioni), qualora le capacità richieste siano superiori alle capacità di trasporto disponibili, il Trasportatore ripartisce pro quota tali capacità nel rispetto delle priorità di accesso previste al paragrafo 3.2.2 del presente capitolo.

Per i Punti in cui è indicata una capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento, qualora la capacità richiesta sia superiore a quella pubblicata come disponibile, il Trasportatore effettuerà le verifiche tecniche di trasportabilità al fine determinare in che misura sia possibile soddisfare la richiesta pervenuta.

7.2.1) Punti di Entrata interconnessi con i metanodotti esteri di importazione

Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti l'esito del conferimento entro 10 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle capacità disponibili tramite lettera di conferimento inviata via fax al richiedente.

1. Per i Punti in cui la capacità complessivamente richiesta risulti inferiore o pari a quella disponibile, il richiedente è tenuto a comunicare, entro il 25 del mese precedente l'inizio del servizio, gli impegni di capacità che intende sottoscrivere - nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas - tramite l'invio di apposita lettera di conferma, corredata delle eventuali garanzie bancarie, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3. Il testo della lettera di conferma, che costituisce un atto integrativo al Contratto di Trasporto, è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.
2. Per i Punti in cui la capacità complessivamente richiesta risulti superiore a quella disponibile, ovvero per i Punti in cui il Trasportatore proceda ad una ripartizione pro quota della capacità disponibile sulla base delle capacità richieste, il Trasportatore, entro il termine fissato per la comunicazione circa l'esito del conferimento, renderà noto al richiedente l'obbligo di comunicare, entro 13 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle capacità disponibili, gli impegni di capacità che intende sottoscrivere - nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas - tramite l'invio di apposita lettera di conferma, corredata delle eventuali garanzie bancarie secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3. Il

testo della lettera di conferma, che costituisce un atto integrativo al Contratto di Trasporto, è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Nell'eventualità in cui uno o più richiedenti non confermasse il proprio interesse per la capacità conferita, Snam Rete Gas provvederà a conferire:

- capacità continua annuale, in sostituzione di capacità interrompibile annuale conferita;
- capacità a coloro a cui è stata conferita capacità in misura ridotta rispetto alla richiesta, fino ad un valore massimo pari alla richiesta originaria. I richiedenti sono tenuti a confermare l'eventuale ulteriore conferimento di capacità.

Tale processo verrà concluso entro il 25 del mese precedente l'inizio del servizio; qualora il giorno 25 cada di sabato o di giorno festivo, tale limite è anticipato al primo giorno lavorativo precedente.

7.2.2) *Punti di Entrata diversi da quanto previsto al precedente punto 5.2.1 e Punti di Uscita*

Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti l'esito del conferimento entro 14 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle capacità tramite lettera di conferimento inviata via fax al richiedente.

Il richiedente è tenuto a comunicare a Snam Rete Gas, entro il 25 del mese precedente l'inizio del servizio (qualora il giorno 25 cada di sabato o giorno festivo tale limite è anticipato al primo giorno lavorativo precedente), gli impegni di capacità che intende sottoscrivere nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas tramite l'invio di apposita lettera di conferma corredata delle eventuali garanzie bancarie secondo quanto previsto ai paragrafi 1.1.2 e 1.1.3. Il testo della lettera di conferma, che costituisce un atto integrativo al Contratto di Trasporto sottoscritto in data più recente, è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito della procedura di conferimento del mese successivo.

7.2.3) *Punti di Riconsegna*

Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti l'esito del conferimento entro 14 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle capacità tramite lettera di conferimento inviata via fax al richiedente.

Il richiedente è tenuto a comunicare a Snam Rete Gas, entro il 25 del mese precedente l'inizio del servizio (qualora il giorno 25 cada di sabato o giorno festivo tale limite è anticipato al primo giorno lavorativo precedente), la propria volontà a confermare per intero o rifiutare, per ciascun Punto di Riconsegna, le capacità conferite da Snam Rete Gas. Gli impegni di capacità che intende sottoscrivere devono essere presentati a Snam Rete Gas tramite l'invio di apposita lettera di conferma corredata delle eventuali garanzie bancarie secondo quanto previsto ai paragrafi 1.1.2 e 1.1.3. Il testo della lettera di conferma, che costituisce un atto integrativo al Contratto di Trasporto sottoscritto in data più recente, è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito della procedura di conferimento del mese successivo.

Qualora al momento della richiesta il soggetto non abbia ancora stipulato un Contratto di Trasporto con Snam Rete Gas per l'Anno Termico in corso, è tenuto a sottoscrivere entro i termini sopra riportati ai precedenti paragrafi 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3, il relativo Contratto di Trasporto, corredato delle garanzie bancarie secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2. e 1.1.3.

La capacità viene conferita a partire dal primo giorno del mese successivo; il richiedente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa per l'intero Anno Termico.

7.3) Procedura di conferimento della capacità per Punti di Riconsegna di nuova attivazione

Per Punti di Riconsegna di nuova attivazione si intendono sia tutti i Punti di Riconsegna non pubblicati da Snam Rete Gas nel proprio sito Internet nell'elenco delle capacità disponibili, che quei Punti di Riconsegna la cui Capacità Disponibile è pari alla capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento, come risultante dall'ultima pubblicazione mensile sul sito Internet di Snam Rete Gas, per la quota parte di richiesta non superiore alla capacità di trasporto pubblicata.

Il Trasportatore provvede inoltre a pubblicare mensilmente, sul proprio sito web, la capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento in corrispondenza dei nuovi Punti di Riconsegna per cui è prevista la disponibilità nei mesi successivi e si impegna a comunicare, non appena disponibile, la data di entrata in esercizio del nuovo Punto.

Qualora la richiesta pervenga almeno cinque giorni lavorativi prima della data di messa a disposizione della capacità, il Trasportatore ne garantisce il conferimento per il giorno di messa a disposizione della capacità; nel caso in cui pervenga durante i cinque giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione della capacità o successivamente, il Trasportatore ne garantisce il conferimento entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di richiesta. I corrispettivi di impegno saranno applicati a partire dalla data di effettiva disponibilità della capacità.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare al Trasportatore la conferma delle capacità conferite entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo al conferimento da parte del Trasportatore, contestualmente alla presentazione delle eventuali garanzie bancarie; qualora la conferma non sia pervenuta entro i termini citati, il conferimento della capacità non avrà luogo.

Nel caso in cui si evidenzia la presenza di più richieste per lo stesso periodo, e la Capacità Disponibile non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, la capacità sarà conferita agli Utenti secondo il criterio pro quota.

Contestualmente alla richiesta di capacità presso il Punto di Riconsegna di nuova attivazione, il soggetto potrà richiedere capacità di trasporto presso il corrispondente Punto di Uscita dalla RN: le tempistiche per il conferimento sono quelle garantite dal Trasportatore per il Punto di Riconsegna di nuova attivazione.

Il soggetto è tenuto a richiedere capacità presso il Punto di Uscita dalla RN nei limiti della capacità richiesta per il Punto di Riconsegna di nuova attivazione: i corrispettivi di capacità presso il Punto di Uscita dalla RN saranno applicati a partire dalla data di effettiva disponibilità della capacità presso il Punto di Riconsegna di nuova attivazione.

8) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 168/06

8.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità di tipo annuale in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con i Terminali Esenti, espressa in Sm^3/g , per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi pari ad uno o più Anni Termici, secondo quanto previsto dalla Delibera n° 168/06 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

8.2) Criteri di conferimento della capacità di trasporto presso i Punti di Entrata interconnessi con i Terminali Esenti

In corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, l'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente ha diritto a richiedere - per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'esenzione dal regime di accesso a terzi ottenuta - capacità di trasporto:

- per un valore minimo almeno pari alla capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente rapportata alla percentuale di esenzione stessa;
- per un valore massimo pari alla capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente.

In corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, gli altri soggetti interessati hanno diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per periodi di uno o più anni fino ad un massimo di cinque.

Per richiedere capacità in corrispondenza di un Punto di Entrata interconnesso con un Terminale Esente, i soggetti interessati diversi dall'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente devono essere titolari di un contratto di importazione, ossia di un contratto di acquisto di gas naturale con consegna, presso il medesimo Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, della quantità di gas per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata.

Se il punto di consegna è situato all'estero, il contratto di acquisto deve essere integrato da uno o più contratti di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, funzionali a rendere ivi disponibile per l'importazione in Italia la quantità di gas naturale per la cui importazione viene richiesta capacità in tale Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente. La durata del contratto di importazione così composto è pari alla minore tra le durate dei contratti che lo compongono. La data di sottoscrizione è quella più recente tra i contratti che costituiscono il contratto di importazione.

Ai fini del conferimento di capacità, sono considerati titolari di contratti di importazione i soggetti titolari di accordi che prevedono impegni reciproci tra le parti finalizzati a rendere disponibile, al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, la quantità di gas naturale per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata.

Ciascun soggetto titolare di un contratto di importazione interessato al conferimento di capacità in corrispondenza di un Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente ha diritto di richiedere capacità limitatamente alle quantità contrattuali massime giornaliere dei contratti di importazione e per una durata massima di cinque anni (e comunque non superiore a quella del contratto di importazione).

Le richieste di capacità devono prevedere capacità non nulle per ciascun anno del periodo per cui è richiesto il servizio di trasporto, ed in particolare capacità non nulle per il primo Anno Termico del quinquennio.

Se il punto di consegna del contratto è situato all'estero, la quantità contrattuale massima giornaliera del contratto d'importazione viene rettificata per tenere conto, se del caso, del diverso Potere Calorifico Superiore minimo di riconsegna previsto nei contratti di trasporto e comunque non può essere superiore alla capacità impegnata presso il punto di riconsegna, in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, del contratto di trasporto.

Qualora il richiedente presenti la dichiarazione di titolarità di un contratto d'importazione con quantità contrattuali massime giornaliere differenti all'interno di un Anno Termico, la quantità contrattuale massima giornaliera che verrà utilizzata nel processo di conferimento sarà pari alla media pesata, sul periodo di conferimento, delle singole quantità contrattuali massime indicate.

La capacità di trasporto viene conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente e agli altri soggetti richiedenti nel rispetto di quanto indicato ai successivi paragrafi 6.2.1 e 6.2.2.

La capacità di trasporto pari alla differenza tra la capacità massima giornaliera del Terminale Esente di cui al paragrafo 6.3.1 e la capacità conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente nel corso della procedura di cui al paragrafo 6.3, viene mantenuta disponibile per il conferimento all'Impresa di Rigassificazione stessa per i cinque Anni Termici successivi alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente, ovvero alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, qualora questa sia successiva alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente.

8.2.1) *Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente - Capacità di trasporto di nuova realizzazione*

Nel caso in cui presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente indicato nella richiesta di cui al paragrafo 6.3.1, la capacità di trasporto non esista o non sia in corso di realizzazione al momento del ricevimento della richiesta stessa, così come risultante dall'ultima pubblicazione antecedente l'avvio del processo di cui al successivo paragrafo 6.3, la capacità di trasporto di nuova realizzazione viene conferita

- nell'ambito del processo di cui al successivo paragrafo 6.3 - con decorrenza dalla data di disponibilità della capacità stessa:

- all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, per un periodo pari all'esenzione ottenuta;
- agli altri soggetti richiedenti, per uno o più Anni Termici fino a un massimo di cinque.

Qualora la capacità di trasporto tecnicamente realizzabile nel Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente risulti inferiore a quella necessaria per soddisfare le capacità complessivamente richieste, la capacità di trasporto di nuova realizzazione viene conferita prioritariamente all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, nei limiti della capacità tecnicamente realizzabile. L'eventuale capacità di trasporto rimanente viene conferita agli altri soggetti richiedenti, pro-quota rispetto alle richieste di cui al paragrafo 6.3.2.

8.2.2) Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente - Capacità di trasporto esistente o in fase di realizzazione

Nel caso in cui presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente indicato nella richiesta di cui al paragrafo 6.3.1, la capacità di trasporto sia esistente o in corso di realizzazione al momento del ricevimento della richiesta stessa, così come risultante dall'ultima pubblicazione antecedente l'avvio del processo di cui al successivo paragrafo 6.3, la capacità di trasporto viene conferita secondo le modalità di seguito riportate.

Qualora la capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, la capacità di trasporto viene conferita:

- all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente nell'ambito del processo di cui al successivo paragrafo 6.3 per un periodo pari all'esenzione ottenuta;
- agli altri soggetti richiedenti, secondo le modalità previste per i processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai paragrafi 3 e 5 del presente capitolo.

Qualora la capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, le capacità di trasporto esistenti, in corso di realizzazione e di nuova realizzazione vengono conferite:

- i) nell'ambito del processo di cui al successivo paragrafo 6.3 - con decorrenza dalla data di disponibilità della capacità di nuova realizzazione necessaria al soddisfacimento delle richieste di cui ai successivi paragrafi 6.3.1 e 6.3.2, secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 6.2.1;
- ii) sino alla data di disponibilità della capacità di nuova realizzazione necessaria al soddisfacimento delle richieste di cui ai successivi paragrafi 6.3.1 e 6.3.2;

- prioritariamente agli altri soggetti richiedenti secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 3.2.1 del presente capitolo;
- per la parte di capacità rimanente, all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, secondo le modalità previste ai precedenti paragrafi 3 e 5 del presente capitolo;
- per la parte di capacità ulteriormente rimanente, agli altri soggetti richiedenti secondo le modalità previste ai paragrafi 3.2.2 e 5 del presente capitolo.

8.3) Processo di conferimento di capacità di trasporto presso i Punti di Entrata interconnessi con i Terminali Esenti

8.3.1) Richiesta di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti

La richiesta di accesso deve essere presentata dall'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente e dovrà contenere, pena l'irricevibilità della stessa, le seguenti informazioni:

- l'indicazione del Punto di Entrata;
- la capacità di trasporto richiesta al Punto di Entrata, espressa in Sm^3/g , compresa tra il valore minimo ed il valore massimo di cui al precedente paragrafo 6.2;
- l'indicazione del periodo di tempo per il quale viene richiesta la capacità di trasporto, la cui durata deve essere pari alla durata dell'esenzione dal regime di accesso a terzi ottenuta;

Contestualmente alla richiesta di accesso, pena l'irricevibilità della stessa, l'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente è tenuta a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas, con cui consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere attesta:

- il possesso dell'esenzione dal regime di accesso a terzi di cui alla legge n°239/04, accordata in data antecedente al Decreto 28 aprile 2006;
- la sottoscrizione di un contratto di allacciamento per l'interconnessione del Terminale Esente alla rete di trasporto;
- la capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente, espressa in Sm^3/g ;
- la capacità di rigassificazione oggetto di esenzione e la capacità di rigassificazione residua del Terminale Esente, espresse in Sm^3/g , la cui somma deve risultare pari alla della capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente, indicata al punto precedente;
- i tempi previsti per l'entrata in esercizio del Terminale Esente, con la specificazione di eventuali periodi di avviamento;
- la durata dell'esenzione ottenuta;
- il versamento, a titolo di deposito cauzionale non fruttifero, di un ammontare pari alla capacità giornaliera richiesta moltiplicata per il corrispettivo unitario di capacità del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente o, qualora il corrispettivo di tale Punto di Entrata non sia disponibile, per il corrispettivo unitario del Punto di Entrata più vicino, e comunque non superiore a 100.000 euro.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le autocertificazioni devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza, accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità.

8.3.2) Ulteriori richieste di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti

Snam Rete Gas, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di capacità di trasporto da parte dell'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, dopo aver definito l'esatta localizzazione del Punto di Entrata congiuntamente all'Impresa di Rigassificazione stessa ed alle altre Imprese di trasporto interessate, avvia una procedura aperta alla partecipazione di tutti i soggetti interessati, per il conferimento di capacità di trasporto in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, pubblicando sul proprio sito Internet le seguenti informazioni:

- a) il Punto di Entrata, e la relativa localizzazione, in corrispondenza del quale è pervenuta la richiesta di capacità di trasporto, di cui al precedente paragrafo 6.3.1;
- b) la data prevista per l'entrata in esercizio del Terminale Esente di cui al precedente paragrafo 6.3.1;
- c) il termine ultimo per la presentazione di richieste di capacità in corrispondenza del Punto di Entrata in oggetto da parte dei soggetti interessati; tale termine - se non diversamente indicato dall'Autorità - è pari ad un mese a partire dalla data di pubblicazione della comunicazione sul sito Internet del Trasportatore.

Le richieste di capacità di trasporto da parte dei soggetti interessati in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente devono, pena l'irricevibilità delle stesse, pervenire a Snam Rete Gas entro il termine ultimo di cui al precedente punto c) e contenere le seguenti informazioni:

- la capacità di trasporto richiesta presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esentato, espressa in Sm³/g, limitatamente alle quantità contrattuali massime giornaliere dei contratti di importazione;
- gli Anni Termici per i quali si richiede la capacità di trasporto fino ad una durata massima di cinque anni.

Contestualmente alla richiesta di capacità di trasporto, pena l'irricevibilità della stessa, il soggetto richiedente è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas, con cui consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere attesta:

- la titolarità di uno o più contratti di importazione di gas naturale, così come definiti al paragrafo 6.2, evidenziando, per ciascun contratto d'importazione e per ciascun Anno Termico la categoria contrattuale (indicando se si tratta di contratto di acquisto di gas naturale, con consegna presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, delle quantità di gas per la cui immissione nella rete di trasporto nazionale viene richiesta capacità oppure contratto di acquisto di gas naturale con punto di consegna situato all'estero integrato da contratto/i di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di

Entrata interconnesso con il Terminale Esente), la quantità massima giornaliera e il relativo Paese, appartenente o non appartenente all'Unione Europea, dove il gas è stato prodotto, che rappresentano tutti gli elementi necessari ai fini del conferimento della capacità di trasporto nel Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, ai sensi della Delibera n° 168/06;

- il versamento, a titolo di deposito cauzionale non fruttifero, di un ammontare pari alla capacità giornaliera richiesta moltiplicata per il corrispettivo unitario di capacità del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente o, qualora il corrispettivo di tale Punto di Entrata non sia disponibile, per il corrispettivo unitario del Punto di Entrata più vicino, e comunque non superiore a 100.000 euro.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le autocertificazioni devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza, accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità.

8.3.3) Individuazione e conferimento della capacità di trasporto

Entro dieci giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione delle richieste di cui al precedente paragrafo 6.3.2, Snam Rete Gas, sulla base delle richieste pervenute e, se necessario, coordinandosi con le altre Imprese di Trasporto, provvede a quantificare la nuova capacità di trasporto che può essere realizzata e ad individuare i tempi necessari per mettere a disposizione tale capacità, nonché a comunicare, in relazione al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, a ciascun soggetto richiedente:

- il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente e la relativa localizzazione;
- la pressione minima contrattuale al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente;
- le capacità di trasporto esistenti, in corso di realizzazione e di nuova realizzazione necessarie per soddisfare le richieste pervenute;
- in relazione alla capacità di nuova realizzazione, la data entro la quale può essere resa disponibile la nuova capacità, e l'intervallo temporale, di ampiezza massima pari a sei mesi, all'interno del quale tale data può essere spostata.
- la capacità di trasporto conferita e la durata del conferimento, in accordo a quanto stabilito ai precedenti paragrafi 6.2.1 e 6.2.2;
- il corrispettivo unitario di capacità stimato, pari al corrispettivo unitario di capacità del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente se esistente, o qualora il corrispettivo di tale Punto di Entrata non sia disponibile, il corrispettivo del Punto di Entrata più vicino.

Snam Rete Gas ha la facoltà di richiedere all'Autorità una proroga del termine sopra indicato qualora il periodo di tempo stabilito non sia ritenuto sufficiente per la determinazione della nuova capacità di trasporto e per l'individuazione dei tempi necessari alla sua messa a disposizione.

Qualora l'Autorità conceda una proroga al termine sopra indicato, Snam Rete Gas provvederà ad informare i soggetti interessati circa il nuovo termine ultimo per la comunicazione delle informazioni sopra riportate.

8.3.4) *Richiesta impegnativa di conferimento*

Ciascun soggetto richiedente è tenuto a far pervenire a Snam Rete Gas gli impegni di capacità di trasporto che intende sottoscrivere mediante richiesta impegnativa di conferimento, il cui testo è riportato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

La richiesta impegnativa di conferimento, pena l'irricevibilità della stessa, dovrà:

- a) pervenire a Snam Rete Gas entro dieci giorni lavorativi dal termine per l'invio della comunicazione di cui al precedente paragrafo 6.3.3;
- b) indicare gli impegni di capacità di trasporto che il soggetto richiedente intende sottoscrivere, nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas, nonché la data e l'intervallo temporale (di ampiezza almeno pari a quella indicata da Snam Rete Gas e comunque non superiore a sei mesi), per cui si richiede la disponibilità della capacità di trasporto. La data e/o l'inizio dell'intervallo temporale, indicati nella richiesta impegnativa di conferimento, non potranno essere antecedenti alla data e/o all'inizio dell'intervallo temporale indicati da Snam Rete Gas nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 6.3.3;
- c) contenere l'impegno a sottoscrivere, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento da parte di Snam Rete Gas della richiesta impegnativa di conferimento, ovvero della comunicazione relativa all'accettazione dell'anticipo della data e/o dell'intervallo temporale di seguito descritta, il Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 8.2 per gli impegni di capacità allegati allo stesso, nonché ad attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al paragrafo 8.2;
- d) essere corredata da una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario o da filiale/succursale italiana di banca estera pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità, calcolato sulla base del corrispettivo unitario di capacità indicato da Snam Rete Gas nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 6.3.3. Il testo della garanzia bancaria è riportato in Allegato 5/E.

Al momento della presentazione della garanzia bancaria di cui al precedente punto d), Snam Rete Gas provvederà ad attivare la restituzione ai soggetti richiedenti del deposito cauzionale di cui ai precedenti paragrafi 6.3.1 e 6.3.2.

Qualora uno o più soggetti richiedenti non presentino e/o presentino richieste impegnative di conferimento per capacità di trasporto inferiori a quelle conferite da Snam Rete Gas con la comunicazione di cui al precedente paragrafo 6.3.3, il Trasportatore potrà proporre ai soggetti che abbiano presentato la propria richiesta impegnativa di conferimento l'anticipazione della data e/o dell'intervallo temporale entro la quale può essere resa disponibile la capacità di trasporto.

Entro due giorni lavorativi dall'invio di tale proposta, i soggetti richiedenti sono tenuti a far pervenire a Snam Rete Gas, pena l'irricevibilità della stessa, la comunicazione relativa all'accettazione dell'anticipo della data e/o dell'intervallo temporale proposti da Snam Rete Gas, che costituisce modifica della richiesta impegnativa.

9) CONFERIMENTO AI TERMINALI ESENTI DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO NON CONFERITA NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI CUI AL PARAGRAFO 6.3

La capacità di trasporto pari alla differenza tra la capacità massima giornaliera del Terminale Esente di cui al paragrafo 6.3.1 e la capacità conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente nel corso della procedura di cui al paragrafo 6.3, viene mantenuta disponibile per il conferimento all'Impresa di Rigassificazione stessa per i cinque Anni Termici successivi alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente, ovvero alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, qualora questa sia successiva alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente.

Le richieste di capacità di trasporto da parte dell'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente possono essere presentate al Trasportatore in qualunque momento dell'Anno Termico - fino al termine del quinto Anno Termico successivo all'entrata in esercizio del Terminale - nei limiti della capacità mantenuta disponibile e per un periodo pari al massimo alla durata residua dell'esenzione ottenuta, mediante la sottoscrizione di un addendum al Contratto di Trasporto, disponibile sul sito internet del Trasportatore, corredato delle garanzie finanziarie di cui ai paragrafi 1.2.2 e 1.2.3.

Il Trasportatore conferisce la capacità di trasporto richiesta entro tre giorni lavorativi dalla data in cui sono pervenuti l'addendum sottoscritto e le garanzie finanziarie, mediante restituzione di copia dell'addendum stesso debitamente controfirmato.

Il conferimento avrà decorrenza a partire dal secondo giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'addendum da parte del Trasportatore, salvo decorrenza successiva indicata all'atto della richiesta.

Decorsi i cinque Anni Termici, l'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente ha diritto di richiedere, in qualunque momento dell'Anno Termico, la capacità di trasporto ancora disponibile in corrispondenza del Punto di Entrata in oggetto nei limiti della capacità massima giornaliera di cui al paragrafo 6.3.1 e per un periodo pari al massimo alla durata dei contratti di rigassificazione per i quali la capacità viene richiesta, ma comunque non superiore alla durata residua dell'esenzione ottenuta. A tal fine, la richiesta di capacità dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas, con cui il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta la durata dei contratti di rigassificazione per i quali la capacità di trasporto viene richiesta. La capacità di trasporto viene conferita prioritariamente all'Impresa di Rigassificazione secondo le modalità e le tempistiche sopra indicate.

La capacità di trasporto non conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente decorsi i cinque Anni Termici successivi alla data di entrata in esercizio del Terminale stesso, ovvero alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, qualora questa sia successiva alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente, viene resa disponibile per il conferimento ad altri soggetti,

nell'ambito dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai precedenti paragrafi 3 e 5.

10) IL CONTRATTO DI TRASPORTO

10.1) Contratto di Trasporto relativo alle capacità di trasporto conferite secondo quanto previsto ai paragrafi 3 e 5

Al termine del processo di conferimento ad inizio Anno Termico di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2.1, le parti procedono, entro il 20 settembre (o il primo giorno lavorativo precedente), alla stipula del Contratto di Trasporto, il cui testo è riportato sul sito Internet del Trasportatore.

La mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto comporterà l'applicazione di una penale pari alla somma del 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità impegnato nell'ambito dei processi di conferimento annuale e pluriennale.

Nel caso in cui l'Utente sottoscriva il Contratto di Trasporto con impegni di capacità inferiori alle capacità confermate, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al prodotto della penale prevista per la mancata sottoscrizione moltiplicata per il rapporto tra la somma delle capacità confermate, e non sottoscritte, e la somma delle capacità confermate, relativamente all'intero periodo di conferimento.

Nel caso di richiesta e conferimento di capacità di trasporto ad inizio Anno Termico di cui al paragrafo 4.2.2, il relativo Contratto di Trasporto, o l'integrazione al Contratto di Trasporto di cui al precedente capoverso, viene sottoscritto entro il 25 settembre; qualora il giorno 25 cada di sabato o di giorno festivo, il limite è anticipato al primo giorno lavorativo precedente.

Qualora l'Utente intenda effettuare cessioni di capacità per il successivo mese di ottobre, la stipula del Contratto di Trasporto deve avvenire entro e non oltre la data di sottoscrizione delle cessioni stesse, e comunque entro il 20 settembre.

Nel caso di richiesta e conferimento di capacità di trasporto ad Anno Termico avviato, di cui al precedente paragrafo 5, il Contratto di Trasporto o l'integrazione al Contratto di Trasporto, deve essere sottoscritto tra le parti entro il 25 (qualora il giorno 25 cada di sabato o di giorno festivo il limite è anticipato al primo giorno lavorativo precedente) del mese precedente il mese di messa a disposizione del servizio di trasporto.

La sottoscrizione del Contratto di Trasporto, così come indicato rispettivamente ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, è subordinata alla presentazione di:

- una garanzia bancaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento, per un ammontare pari a un terzo del massimo corrispettivo annuale di capacità RN e RR del Contratto di Trasporto: il testo della garanzia bancaria in oggetto è riportato in Allegato 5/B.

Qualora l'Utente sia in possesso di un rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, così come previsto al precedente paragrafo 1.1.2, non sarà tenuto alla presentazione della suddetta garanzia.

Nel caso di rating posseduto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla società controllante è riportato in Allegato 5/C;

- una garanzia bancaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio, per un ammontare pari a 3% del massimo corrispettivo annuo di capacità: il testo della garanzia è riportato in Allegato 5/D.

Snam Rete Gas non sottoscriverà Contratti di Trasporto, o integrazioni al Contratto di Trasporto, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi di capacità relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere.

10.2) Contratto di Trasporto relativo alle capacità di trasporto conferite secondo quanto previsto al paragrafo 6

Le Parti procedono, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento da parte di Snam Rete Gas della richiesta impegnativa di conferimento di cui al precedente paragrafo 6.3.4 alla stipula del Contratto di Trasporto, il cui testo è riportato sul sito Internet del Trasportatore.

La mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto comporterà l'applicazione di una penale pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità indicato in sede di richiesta impegnativa di conferimento.

Nel caso in cui l'Utente sottoscriva il Contratto di Trasporto con impegni di capacità inferiori alle capacità oggetto della richiesta impegnativa di conferimento, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al prodotto della penale prevista per la mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto moltiplicata per il rapporto tra la somma della capacità indicata in sede di richiesta impegnativa di conferimento, e non sottoscritta, e la somma della capacità indicata in sede di richiesta impegnativa di conferimento, relativamente all'intero periodo di conferimento.

La sottoscrizione del Contratto di Trasporto, così come indicato rispettivamente ai precedenti paragrafi 1.2.2 e 1.2.3 è subordinata alla presentazione di:

- una garanzia bancaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento:
 - i. nel caso di conferimento di capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione, per un ammontare pari a:

- due terzi del massimo corrispettivo annuo di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata superiore a cinque anni. Il testo della garanzia è riportato in Allegato 5/F;
- un terzo del massimo corrispettivo annuale di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata sino a cinque anni. Il testo della garanzia è riportato in Allegato 5/G;

ii. nel caso di conferimento di capacità di trasporto di nuova realizzazione, per un ammontare pari:

- al massimo corrispettivo annuale di capacità del Contratto di Trasporto, sino al secondo anno antecedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura presso il punto per il quale è stata effettuata la richiesta impegnativa di conferimento. Successivamente a tale termine si applica quanto indicato al precedente punto i. Il testo della garanzia è riportato in Allegato 5/H.

Qualora l'Utente sia in possesso di un rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, così come previsto al precedente paragrafo 1.2.2, non sarà tenuto alla presentazione della suddetta garanzia.

Nel caso di rating posseduto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla società controllante, nelle tre fattispecie sopra descritte, è riportato negli Allegati 5/I, 5/L e 5/M;

- una garanzia bancaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio, per un ammontare pari a 3% del massimo corrispettivo annuo di capacità. Il testo della garanzia è riportato in Allegato 5/N.

Snam Rete Gas non sottoscriverà Contratti di Trasporto, o integrazioni al Contratto di Trasporto, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi di capacità relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere.

10.3) Processo di definizione della data di messa a disposizione della capacità di trasporto

La data e l'intervallo temporale di messa a disposizione della capacità di trasporto in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, indicati nel Contratto di Trasporto di cui al precedente paragrafo 8.2, possono essere rivisti dai soggetti che hanno stipulato il Contratto di Trasporto ("Parti Contraenti"), a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto stesso, con cadenza semestrale, secondo le modalità di seguito indicate:

- ciascuna Parte Contraente ha la facoltà di ridefinire la data di messa a disposizione della capacità di trasporto all'interno dell'intervallo temporale indicato nel Contratto di Trasporto mediante comunicazione scritta all'altra Parte Contraente,

purché la nuova data sia successiva alla data stabilita nel Contratto di Trasporto stesso;

- ciascuna Parte Contraente, nel rispetto della data di messa a disposizione della capacità di trasporto stabilita nel Contratto di Trasporto, può richiedere all'altra Parte Contraente il restringimento dell'intervallo temporale indicato nel Contratto stesso. Tale richiesta si intenderà accettata qualora l'altra Parte Contraente non esprima parere contrario entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Le comunicazioni effettuate dalle Parti Contraenti nel rispetto delle modalità sopra descritte costituiscono atto integrativo al Contratto di Trasporto.

Nel caso in cui sei mesi prima della data di messa a disposizione della capacità indicata nel Contratto di Trasporto, sia ancora previsto nel Contratto stesso un intervallo temporale, ciascuna Parte Contraente sarà tenuta a far pervenire all'altra Parte Contraente, entro due giorni lavorativi dal termine sopra indicato, una comunicazione contenente la propria proposta di data definitiva per la messa a disposizione della capacità di trasporto. La data proposta dovrà essere posteriore all'ultima data di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto di Trasporto e ricadere nell'intervallo temporale previsto nel Contratto stesso.

Qualora ciascuna delle Parti Contraenti provveda a inviare una comunicazione contenente la propria proposta di data definitiva, la data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto sarà quella posteriore tra le date proposte. Qualora solo una delle Parti Contraenti provveda ad inviare tale comunicazione, la data proposta costituirà la data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto. Nel caso in cui non pervengano comunicazioni entro il termine sopra indicato, si intenderà come data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto l'ultima data indicata nel Contratto di Trasporto. L'individuazione della data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto comporta l'automatica eliminazione dell'intervallo temporale dal Contratto di Trasporto.

Le comunicazioni effettuate dalle Parti Contraenti nel rispetto delle modalità sopra descritte costituiscono atto integrativo al Contratto di Trasporto.

11) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

In applicazione di quanto previsto all'Articolo 20 della Delibera n°137/02, entro il 1° agosto 2003 i soggetti interessati potranno presentare richieste di capacità relativamente a:

1. conferimento annuale per l'Anno Termico 2003/2004;
2. conferimento pluriennale per il quinquennio 2004/2005 - 2008/2009;
3. conferimento pluriennale per il quinquennio 2005/2006 - 2009/2010.

11.1) Conferimento per l'Anno Termico 2003/2004

Il conferimento di capacità per l'Anno Termico 2003/2004 è:

- di tipo annuale in corrispondenza dei Punti di Entrata, di Uscita e di Riconsegna;

- di tipo stagionale in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con l'estero.

Relativamente alla richiesta di capacità in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con l'estero, da presentare secondo quanto previsto al precedente paragrafo 5, il Trasportatore conferirà la Capacità Disponibile ai soggetti titolari di contratti di importazione con il seguente ordine di priorità:

- a) soggetti titolari di contratti di importazione con clausola di tipo "take or pay" sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, limitatamente alla quantità contrattuale media giornaliera aumentata di un terzo della differenza tra la quantità contrattuale massima giornaliera e la quantità contrattuale media giornaliera;
- b) ai soggetti di contratti pluriennali di importazione diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), limitatamente alla quantità contrattuale media giornaliera aumentata di un terzo della differenza tra la quantità contrattuale massima giornaliera e la quantità contrattuale media giornaliera;
- c) ai soggetti titolari di contratti di importazione di durata annuale, nonché ai soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) per la differenza tra la quantità contrattuale massima giornaliera e quella definita nelle suddette lettere a) e b);
- d) ai soggetti titolari di contratti d'importazione diversi dai precedenti.

12) CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO NON PROGRAMMATA

Nei Punti di Entrata interconnessi con l'estero ove sia stata conferita l'intera Capacità di Trasporto, il Trasportatore provvede, ai sensi dell'Articolo 15.4 della Delibera n°137/02, ad applicare la procedura di seguito riportata al fine di rendere disponibile la Capacità di Trasporto ivi non programmata, così come risultante dai programmi mensili inviati dagli Utenti di cui al capitolo "Prenotazione, assegnazione e riassegnazione".

Tale procedura prevede che Snam Rete Gas provveda, entro il secondo giorno lavorativo successivo il termine per l'invio, da parte degli Utenti, dei suddetti programmi mensili di trasporto:

- ad aggregare, per ciascun Giorno-gas, i quantitativi programmati mensilmente dagli Utenti presso il Punto di Entrata in oggetto;
- a mettere a disposizione degli Utenti, attraverso la funzionalità del proprio sito Internet, la Capacità Non Programmata come risultato della differenza tra la Capacità di Trasporto presso il Punto di Entrata in oggetto e la massima capacità aggregata programmata mensilmente dagli Utenti, secondo la formula:

$$C_{NP(M)} = C_{TRASP} - \sum_{K \rightarrow I}^N MAX_{(M)} PR_{K,i}$$

dove:

$C_{NP(M)}$ = Capacità Non Programmata resa disponibile per il mese M;

C_{TRASP} = Capacità di Trasporto nel Punto di Entrata in oggetto;

$\sum_{K \rightarrow I}^N MAX_{(M)} PR_{K,i}$ = sommatoria delle massime capacità programmate giornalmente ($PR_{K,i}$) nel mese M dagli Utenti k-esimi presso il Punto di Entrata in oggetto.

Gli Utenti titolari sono in ogni caso tenuti al pagamento del corrispettivo per l'intera capacità ad essi conferita (ivi compresa la rispettiva quota parte della Capacità Non Programmata).

Gli Utenti interessati dovranno far pervenire a Snam Rete Gas, a mezzo lettera raccomandata anticipata via fax, le proprie richieste di Capacità Non Programmata entro il giorno lavorativo successivo la pubblicazione della stessa sul sito web del Trasportatore.

Snam Rete Gas provvederà, entro il giorno lavorativo successivo, a conferire - su base mensile - la Capacità Non Programmata agli Utenti che ne abbiano fatto richiesta: qualora la Capacità Non Programmata non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, la stessa sarà conferita agli Utenti richiedenti secondo il criterio pro quota. Ciascuna richiesta non potrà essere superiore alla Capacità Non Programmata messa a disposizione dal Trasportatore per il mese M.

A valle di tale processo, Snam Rete Gas provvederà a comunicare agli Utenti richiedenti la Capacità Non Programmata agli stessi conferita, nonché la ripartizione della stessa agli Utenti titolari che non ne hanno previsto l'utilizzo nel programma mensile di trasporto secondo la formula seguente:

$$C_{NPk(M)} = \text{Min} [C_{RICH} ; C_{NP(M)}] \cdot \frac{(C_{K(M)} - MAX_{(M)} PR_K)}{C_{NP(M)}}$$

dove:

$C_{NPk(M)}$ = Capacità Non Programmata dell'Utente k-esimo effettivamente conferita nel mese M agli Utenti richiedenti;

C_{RICH} = Capacità Non Programmata richiesta;

$C_{K(M)}$ = Capacità di trasporto di titolarità dell'Utente k-esimo nel mese M prima dell'applicazione della procedura di cui al presente paragrafo;

$MAX_{(M)} PR_K$ = massima capacità programmata (PR_K) nel mese M dall'Utente k-esimo presso il Punto di Entrata in oggetto.

Gli Utenti richiedenti dovranno provvedere a confermare a Snam Rete Gas la Capacità Non Programmata loro conferita entro il giorno lavorativo successivo il conferimento: la stipula del Contratto di Trasporto relativo alla Capacità Non Programmata deve avvenire entro i primi 5 giorni lavorativi del mese M.

Esempio n°1: Capacità Non Programmata > capacità richiesta

Utenti titolari di capacità conferita	Max capacità giornaliera indicata nel programma mensile	$C_{NPk(M)}$	Utenti richiedenti	Capacità richiesta	$C_{NP(M)}$ conferita ai richiedenti	$C_{NPk(M)}$ resa disponibile dagli Utenti titolari

A	1.000	100	X	170	170	80
B	1.000	100	Y	150	150	80
C	2.000	200				160
Totale	4.000	400		320	320	320

Esempio n°2: Capacità Non Programmata < capacità richiesta

Utenti titolari di capacità conferita	Max capacità giornaliera indicata nel programma mensile	C _{NPK(M)}	Utenti richiedenti	Capacità richiesta	C _{NP(M)} conferita ai richiedenti	C _{NPK(M)} resa disponibile dagli Utenti titolari
A	1.000	100	X	300	240	100
B	1.000	100	Y	200	160	100
C	2.000	200				200
Totale	4.000	400		500	400	400

Gli Utenti titolari della Capacità di Trasporto ai Punti di Entrata in oggetto che sia stata conferita - ai sensi della procedura di cui sopra - agli Utenti richiedenti, possono avvalersi - entro le ore 13.00 del Giorno-gas G-2 - della facoltà di richiederne, a fronte delle proprie necessità di trasporto, l'utilizzo (anche parziale) nel Giorno-gas G.

Al verificarsi di tale evenienza, il Trasportatore provvederà a comunicare agli Utenti richiedenti - ai fini della prenotazione - il valore aggiornato di Capacità Non Programmata conferita a ciascuno degli stessi per il Giorno-gas G, così come risultante dall'applicazione del criterio pro quota.

Esempio n°3: riprogrammazione di un Utente titolare nel Giorno-gas G-2

Utenti titolari di capacità conferita	C _{NPK(M)}	Utenti richiedenti	Capacità richiesta	C _{NP(M)} conferita ai richiedenti	C _{NPK(M)} resa disponibile dagli Utenti titolari	C _{NPK(M)} aggiornata nel Giorno-gas G-2	C _{NP(M)} conferita ai richiedenti dopo aggiornamento
A	100	X	200	200	80	>40<	175
B	100	Y	120	120	80	80	105
C	200				160	160	
Totale	400		320	320	320	280	280

ALLEGATO 5/A

TESTO DI GARANZIA BANCARIA DA RILASCIARE AL BENEFICIARIO

(su carta intestata dell'istituto bancario emittente)

Premesso che:

- a) la società(UTENTE)..... con sede legale in C.F. Partita IVA in data ha richiesto a Snam Rete Gas S.p.A. capacità di trasporto per l'anno termico .../... ~~/~~ e/o per il periodo compreso tra l'anno termico .../... e l'anno termico .../... ;
- b) Snam Rete Gas S.p.A. ha comunicato l'esito del processo di conferimento di capacità di trasporto in data
- c) la società(UTENTE)..... ha richiesto il rilascio a favore di Snam Rete Gas S.p.A. di una garanzia bancaria a prima richiesta per il pagamento della penale stabilita nel caso di mancata stipula del Contratto di Trasporto ovvero nel caso di sottoscrizione di Contratto di Trasporto relativo a capacità inferiori alla somma di quelle confermate, per ciascun anno termico, dalla società(UTENTE)..... in data e di quelle eventualmente confermate, per ciascun anno termico, a seguito dell'ulteriore conferimento, effettuato in data, secondo quanto previsto dal Codice **di Rete di Snam Rete Gas.**

Tutto ciò premesso,

- 1) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO)..... con sede in e con domicilio eletto ai fini del presente atto in, si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a Snam Rete Gas S.p.A., dietro semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società(UTENTE)....., tutte le somme che Snam Rete Gas S.p.A. sarà a richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro (Euro...../....);
- 2) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO)....., dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi;
- 3) La presente garanzia avrà validità a **far tempo dalla data di emissione** ~~data dal giorno~~ e si estinguerà allo scadere del terzo mese successivo alla data di stipulazione del Contratto di Trasporto di cui alle premesse;
- 4) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e l'escussione della presente garanzia bancaria è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 3) validità della garanzia, 4) Foro Competente.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO 5/B

TESTO DI GARANZIA BANCARIA DA RILASCIARE AL BENEFICIARIO

(su carta intestata dell'istituto bancario emittente)

Premesso che:

- Alla Società(UTENTE)..... con sede legale in C.F. P.IVA in data ha sottoscritto con Snam Rete Gas il Contratto di Trasporto è stata conferita da Snam Rete Gas S.p.A., a seguito di richiesta di conferimento ed in esito ad apposito processo, capacità di trasporto di gas naturale per l'anno termico .../... e/o per il periodo compreso tra l'anno termico/..... e l'anno termico/.....;
- Ai fini di procedere alla sottoscrizione del Contratto di Trasporto con la società(UTENTE)....., Snam Rete Gas S.p.A. ha richiesto, secondo quanto previsto dal Codice di Rete, ai sensi dell'art. 14 della Delibera n. 137/02 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il rilascio a proprio favore di Snam Rete Gas di una garanzia bancaria a prima richiesta pari ad un terzo del massimo corrispettivo annuale di capacità di Rete Nazionale e di Rete Regionale a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità, le obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità sono costituite dal pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 5 del al Contratto di Trasporto sottoscritto con Snam Rete Gas S.p.A., come previsto al paragrafo 1.1.2 del Capitolo 5 del Codice di Rete di Snam Rete Gas.

Tutto ciò premesso,

- 1) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO)..... con sede in e con domicilio eletto ai fini del presente atto in, si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a Snam Rete Gas S.p.A., dietro semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società(UTENTE)....., tutte le somme che Snam Rete Gas S.p.A. sarà a richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro (Euro...../.....).
- 2) La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al punto precedente.
- 3) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO)....., dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
- 4) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla società(UTENTE)..... in forza del Contratto di Trasporto, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, ed avrà validità a far data dal giorno, data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo alla cessazione degli effetti del Contratto stesso.
- 5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia , 5) Foro Competente.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO 5/C

LETTERA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA DA RILASCIARE AL BENEFICIARIO

~~(su carta intestata dell'istituto bancario emittente)~~

(su carta intestata della società controllante)

Premesso che

- La Società..... con sede legale in..... C.F. P.IVA detiene una partecipazione totalitaria di controllo ai sensi dell'art. 2362 c.c. della Società (UTENTE) con sede legale in C.F..... P. IVA.....
- Alla Società ...(UTENTE)... è stata conferita da Snam Rete Gas S.p.A., a seguito di richiesta di conferimento ed in esito ad apposito processo, capacità di trasporto di gas naturale per l'anno termico ... /.... **e/o** per il periodo compreso tra l'anno termico .../... e l'anno termico .../...;
- Ai fini di procedere alla sottoscrizione del Contratto di Trasporto con ...(UTENTE)...., SNAM RETE GAS ha richiesto secondo quanto previsto dal Codice di Rete, il rilascio a proprio favore di una garanzia a prima richiesta pari ad un terzo del massimo corrispettivo annuale di capacità di Rete Nazionale e di Rete Regionale a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità, costituite dal pagamento dei corrispettivi di cui **all'art.5 del al Contratto di Trasporto sottoscritto con Snam Rete Gas S.p.A, come previsto al paragrafo 1.1.2 del Capitolo 5 del Codice di Rete di Snam Rete Gas;**
- Prendendo atto degli esiti del processo di conferimento, ed essendo a piena conoscenza delle disposizioni e delle normative che hanno regolato tale processo, intende rilasciare la garanzia suddetta.

Tutto ciò premesso,

- 1) La sottoscritta con sede in e con domicilio eletto ai fini del presente atto in, si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a Snam Rete Gas S.p.A., dietro semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società ...(UTENTE)...., tutte le somme che Snam Rete Gas S.p.A. sarà a richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro(Euro...../....).
- 2)La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al punto precedente.
- 3) La sottoscritta, dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
- 4) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ...(UTENTE)... in forza del Contratto di Trasporto, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, ed avrà validità a far data dal giorno, data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto ~~(e si intenderà tacitamente rinnovata di anno~~

~~termico in anno termico, a garanzia degli impegni successivi), estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo alla cessazione degli effetti del Contratto stesso.~~

5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia , 5) Foro Competente.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO 5/C

LETTERA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA DA RILASCIARE AL BENEFICIARIO

~~(su carta intestata dell'istituto bancario emittente)~~

(su carta intestata della società controllante)

Premesso che

- La Società..... con sede legale in..... C.F. P.IVA detiene una partecipazione totalitaria di controllo ai sensi dell'art. 2362 c.c. della Società (UTENTE) con sede legale in C.F..... P. IVA.....
- Alla Società ...(UTENTE)... è stata conferita da Snam Rete Gas S.p.A., a seguito di richiesta di conferimento ed in esito ad apposito processo, capacità di trasporto di gas naturale per l'anno termico ... /.... **e/o** per il periodo compreso tra l'anno termico .../... e l'anno termico .../...;
- Ai fini di procedere alla sottoscrizione del Contratto di Trasporto con ...(UTENTE)...., SNAM RETE GAS ha richiesto secondo quanto previsto dal Codice di Rete, il rilascio a proprio favore di una garanzia a prima richiesta pari ad un terzo del massimo corrispettivo annuale di capacità di Rete Nazionale e di Rete Regionale a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità, costituite dal pagamento dei corrispettivi di cui **all'art.5 del al Contratto di Trasporto sottoscritto con Snam Rete Gas S.p.A, come previsto al paragrafo 1.1.2 del Capitolo 5 del Codice di Rete di Snam Rete Gas;**
- Prendendo atto degli esiti del processo di conferimento, ed essendo a piena conoscenza delle disposizioni e delle normative che hanno regolato tale processo, intende rilasciare la garanzia suddetta.

Tutto ciò premesso,

- 1) La sottoscritta con sede in e con domicilio eletto ai fini del presente atto in, si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a Snam Rete Gas S.p.A., dietro semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società ...(UTENTE)...., tutte le somme che Snam Rete Gas S.p.A. sarà a richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro(Euro...../....).
- 2)La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al punto precedente.
- 3) La sottoscritta, dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
- 4) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ...(UTENTE)... in forza del Contratto di Trasporto, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, ed avrà validità a far data dal giorno, data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto ~~(e si intenderà tacitamente rinnovata di anno~~

~~termico in anno termico, a garanzia degli impegni successivi), estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo alla cessazione degli effetti del Contratto stesso.~~

5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia , 5) Foro Competente.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO 5/E

TESTO DI GARANZIA BANCARIA DA RILASCIARE AL BENEFICIARIO

(su carta intestata dell'istituto bancario emittente)

Premesso che:

- a) la società(RICHIEDENTE)..... con sede legale in C.F. Partita IVA in data ha richiesto a Snam Rete Gas capacità di trasporto per l'anno termico / per il periodo compreso tra l'anno termico e l'anno termico
- b) Snam Rete Gas ha comunicato l'esito del processo di conferimento di capacità di trasporto ai sensi della delibera 168/06 in data
- c) la società(RICHIEDENTE)..... ha richiesto il rilascio a favore di Snam Rete Gas di una garanzia bancaria a prima richiesta per il pagamento della penale stabilita nel caso di mancata stipula del Contratto di Trasporto ovvero nel caso di sottoscrizione di Contratto di Trasporto relativo a capacità inferiori alla somma di quelle indicate nella richiesta di cui al punto a), per ciascun anno termico, dalla società(RICHIEDENTE)..... in data

Tutto ciò premesso,

- 1) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO)..... con sede in e con domicilio eletto ai fini del presente atto in, si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a Snam Rete Gas, dietro semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società(RICHIEDENTE)....., tutte le somme che Snam Rete Gas sarà a richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro (Euro...../);
- 2) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO)....., dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi;
- 3) La presente garanzia ha validità a far tempo dalla data di emissione e si estinguerà allo scadere del terzo mese successivo alla data di stipulazione del Contratto di Trasporto di cui alle premesse;
- 4) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e l'escussione della presente garanzia bancaria è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 3) validità della garanzia, 4) Foro Competente.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO 5/F

TESTO DI GARANZIA BANCARIA DA RILASCIARE AL BENEFICIARIO

(su carta intestata dell'istituto bancario emittente)

Premesso che:

- la società(UTENTE)..... con sede legale in C.F. Partita IVA in data ha sottoscritto con Snam Rete Gas il Contratto di Trasporto;
- la società(UTENTE)..... ha richiesto, ai sensi dell'art. 9.1 lettera c) della Delibera n. 168/06 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il rilascio a favore di Snam Rete Gas di una garanzia bancaria a prima richiesta pari a due terzi del massimo corrispettivo annuale di capacità del Contratto di Trasporto a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità;
- le obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità sono costituite dal pagamento dei corrispettivi di cui all'Articolo ... del Contratto di Trasporto.

Tutto ciò premesso,

- 1) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO)..... con sede in e con domicilio eletto ai fini del presente atto in, si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a Snam Rete Gas, dietro semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società(UTENTE)....., tutte le somme che Snam Rete Gas sarà a richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro (Euro...../.....).
- 2) La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al punto precedente.
- 3) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO)....., dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
- 4) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla società(UTENTE)..... in forza del Contratto di Trasporto, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, ed avrà validità a far data dal giorno, data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo alla cessazione degli effetti del Contratto stesso.
- 5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3)

rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia ,
5) Foro Competente.

Data e luogo TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO 5/G**TESTO DI GARANZIA BANCARIA DA RILASCIARE AL BENEFICIARIO***(su carta intestata dell'istituto bancario emittente)*

Premesso che:

- la società(UTENTE)..... con sede legale in C.F. Partita IVA in data ha sottoscritto con Snam Rete Gas il Contratto di Trasporto;
- la società(UTENTE)..... ha richiesto, ai sensi dell'art. 14 9.1 lettera c) della Delibera n. 168/06 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il rilascio a favore di Snam Rete Gas di una garanzia bancaria a prima richiesta pari ad un terzo del massimo corrispettivo annuale di capacità del Contratto di Trasporto a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità;
- le obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità sono costituite dal pagamento dei corrispettivi di cui all'Articolo ... del Contratto di Trasporto.

Tutto ciò premesso,

- 1) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO)..... con sede in e con domicilio eletto ai fini del presente atto in, si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a Snam Rete Gas, dietro semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società(UTENTE)....., tutte le somme che Snam Rete Gas sarà a richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro (Euro...../.....).
- 2) La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al punto precedente.
- 3) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO)....., dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
- 4) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla società(UTENTE)..... in forza del Contratto di Trasporto, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, ed avrà validità a far data dal giorno, data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo alla cessazione degli effetti del Contratto stesso.
- 5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3)

rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia ,
5) Foro Competente.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO 5/H

TESTO DI GARANZIA BANCARIA DA RILASCIARE AL BENEFICIARIO

(su carta intestata dell'istituto bancario emittente)

Premesso che:

- la società(UTENTE)..... con sede legale in C.F. Partita IVA in data ha sottoscritto con Snam Rete Gas il Contratto di Trasporto;

- la società(UTENTE)..... ha richiesto, ai sensi dell'art. 9.2 della Delibera n. 168/06 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il rilascio a favore di Snam Rete Gas di una garanzia bancaria a prima richiesta pari al massimo corrispettivo annuale di capacità del Contratto di Trasporto a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità;

- le obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità sono costituite dal pagamento dei corrispettivi di cui all'Articolo ... del Contratto di Trasporto.

Tutto ciò premesso,

1) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO)..... con sede in e con domicilio eletto ai fini del presente atto in, si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a Snam Rete Gas, dietro semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società(UTENTE)....., tutte le somme che Snam Rete Gas sarà a richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro (Euro...../.....).

2) La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al punto precedente.

3) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO)....., dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.

4) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla società(UTENTE)..... in forza del Contratto di Trasporto, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, ed avrà validità a far data dal giorno, data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo alla cessazione degli effetti del Contratto stesso.

5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3)

rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia ,
5) Foro Competente.

Data e luogo TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO 5/I

LETTERA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA DA RILASCIARE AL BENEFICIARIO

(su carta intestata dell'istituto bancario emittente)

Premesso che

- La Società..... con sede legale in..... C.F. P.IVA detiene una partecipazione totalitaria di controllo ai sensi dell'art. 2362 c.c. della Società (UTENTE) con sede legale in C.F..... P. IVA.....
- Alla Società (UTENTE) è stata conferita da SNAM RETE GAS, a seguito di richiesta di conferimento ed in esito ad apposito processo, capacità di trasporto di gas naturale per l'anno termico / per il periodo compreso tra l'anno termico e l'anno termico
- Ai fini di procedere alla sottoscrizione del Contratto di Trasporto con (UTENTE), SNAM RETE GAS ha richiesto secondo quanto previsto dal Codice di Rete, il rilascio a proprio favore di una garanzia a prima richiesta per un importo pari a due terzi del massimo corrispettivo annuale di capacità del Contratto di Trasporto a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità, costituite dal pagamento dei corrispettivi di cui all'Articolo ... del Contratto di Trasporto;
- Prendendo atto degli esiti del processo di conferimento, ed essendo a piena conoscenza delle disposizioni e delle normative che hanno regolato tale processo,..... intende rilasciare la garanzia suddetta.

Tutto ciò premesso,

- 1) La sottoscritta con sede in e con domicilio eletto ai fini del presente atto in, si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a Snam Rete Gas, dietro semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società (UTENTE), tutte le somme che Snam Rete Gas sarà a richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro(Euro...../....).
- 2) La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al punto precedente.
- 3) La sottoscritta, dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
- 4) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla (UTENTE) in forza del Contratto di Trasporto, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, ed avrà validità a far data dal giorno....., data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo alla cessazione degli effetti del Contratto stesso.
- 5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia, 5) Foro Competente.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO 5/L

LETTERA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA DA RILASCIARE AL BENEFICIARIO

(su carta intestata dell'istituto bancario emittente)

Premesso che

- La Società..... con sede legale in..... C.F. P.IVA detiene una partecipazione totalitaria di controllo ai sensi dell'art. 2362 c.c. della Società (UTENTE) con sede legale in C.F..... P. IVA.....
- Alla Società (UTENTE) è stata conferita da SNAM RETE GAS, a seguito di richiesta di conferimento ed in esito ad apposito processo, capacità di trasporto di gas naturale per l'anno termico / per il periodo compreso tra l'anno termico e l'anno termico
- Ai fini di procedere alla sottoscrizione del Contratto di Trasporto con (UTENTE), SNAM RETE GAS ha richiesto secondo quanto previsto dal Codice di Rete, il rilascio a proprio favore di una garanzia a prima richiesta per un importo pari ad un terzo del massimo corrispettivo annuale di capacità del Contratto di Trasporto a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità, costituite dal pagamento dei corrispettivi di cui all'Articolo ... del Contratto di Trasporto;
- Prendendo atto degli esiti del processo di conferimento, ed essendo a piena conoscenza delle disposizioni e delle normative che hanno regolato tale processo,..... intende rilasciare la garanzia suddetta.

Tutto ciò premesso,

- 1) La sottoscritta con sede in e con domicilio eletto ai fini del presente atto in, si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a Snam Rete Gas, dietro semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società (UTENTE), tutte le somme che Snam Rete Gas sarà a richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro(Euro...../....).
- 2) La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al punto precedente.
- 3) La sottoscritta, dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
- 4) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla (UTENTE) in forza del Contratto di Trasporto, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, ed avrà validità a far data dal giorno....., data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo alla cessazione degli effetti del Contratto stesso.
- 5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia, 5) Foro Competente.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO 5/M

LETTERA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA DA RILASCIARE AL BENEFICIARIO

(su carta intestata dell'istituto bancario emittente)

Premesso che

- La Società..... con sede legale in..... C.F. P.IVA detiene una partecipazione totalitaria di controllo ai sensi dell'art. 2362 c.c. della Società (UTENTE) con sede legale in C.F..... P. IVA.....
- Alla Società (UTENTE) è stata conferita da SNAM RETE GAS, a seguito di richiesta di conferimento ed in esito ad apposito processo, capacità di trasporto di gas naturale per l'anno termico / per il periodo compreso tra l'anno termico e l'anno termico
- Ai fini di procedere alla sottoscrizione del Contratto di Trasporto con (UTENTE), SNAM RETE GAS ha richiesto secondo quanto previsto dal Codice di Rete, il rilascio a proprio favore di una garanzia a prima richiesta per un importo pari al massimo corrispettivo annuale di capacità del Contratto di Trasporto a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità, costituite dal pagamento dei corrispettivi di cui all'Articolo ... del Contratto di Trasporto;
- Prendendo atto degli esiti del processo di conferimento, ed essendo a piena conoscenza delle disposizioni e delle normative che hanno regolato tale processo,..... intende rilasciare la garanzia suddetta.

Tutto ciò premesso,

- 1) La sottoscritta con sede in e con domicilio eletto ai fini del presente atto in, si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a Snam Rete Gas, dietro semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società (UTENTE), tutte le somme che Snam Rete Gas sarà a richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro(Euro...../....).
- 2) La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al punto precedente.
- 3) La sottoscritta, dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
- 4) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla (UTENTE) in forza del Contratto di Trasporto, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, ed avrà validità a far data dal giorno....., data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo alla cessazione degli effetti del Contratto stesso.
- 5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia , 5) Foro Competente.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO 5/N

TESTO DI GARANZIA BANCARIA DA RILASCIARE AL BENEFICIARIO

(su carta intestata dell'istituto bancario emittente)

Premesso che:

- la società(UTENTE)..... con sede legale in C.F. Partita IVA in data ha sottoscritto con Snam Rete Gas il Contratto di Trasporto;
- la società(UTENTE)..... ha richiesto, ai sensi dell'art. 9.1 lettera d) della Delibera n. 168/06 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il rilascio a favore di Snam Rete Gas di una garanzia bancaria a prima richiesta pari al 3% del massimo corrispettivo annuale di capacità di Rete Nazionale e di Rete Regionale a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio di trasporto;
- le obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio sono costituite dal pagamento dei corrispettivi di cui all'Articolo ... del Contratto di Trasporto.

Tutto ciò premesso,

- 1) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO)..... con sede in e con domicilio eletto ai fini del presente atto in, si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a Snam Rete Gas, dietro semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società(UTENTE)....., tutte le somme che Snam Rete Gas sarà a richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro (Euro...../.....).
- 2) La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al punto precedente.
- 3) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO)....., dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
- 4) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla società(UTENTE)..... in forza del Contratto di Trasporto, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, ed avrà validità a far data dal giorno, data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo alla cessazione degli effetti del Contratto stesso.
- 5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia , 5) Foro Competente.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

BILANCIAMENTO

[...]

3) BILANCIAMENTO COMMERCIALE

[...]

3.4) Le allocazioni

[...]

3.4.4) Il processo di allocazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione

Processo di allocazione

Ai sensi delle disposizioni definite dall'Autorità nella Delibera n°138/04 e successive integrazioni, successivamente integrata dalla Delibera n°249/05, Snam Rete Gas provvede ad allocare agli Utenti presso ciascun Punto di Riconsegna condiviso interconnesso con reti di distribuzione ("city-gate"), i quantitativi di gas prelevati giornalmente, secondo quanto le modalità previsto all'articolo 20, comma 1, della citata Delibera, così come di seguito indicate:

1. determina la differenza tra la misura mensile al "city gate" al netto del quantitativo immesso, a proprio titolo, dall'impresa di distribuzione (articolo 19, comma 1, lettera c) e la somma dei quantitativi relativi agli utenti del servizio di distribuzione, comunicati dall'Impresa di Distribuzione ai sensi di quanto previsto all'articolo 19, comma 1 della Delibera n°138/04, ripartendola in misura proporzionale ai prelievi mensili stimati di cui al medesimo articolo 19, comma 1, lettera a);
2. effettua la profilatura giornaliera dei dati mensili di ciascun utente del servizio di distribuzione: fino al momento dell'entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità previsto all'articolo 7, comma 1 della Delibera n°138/04, il Trasportatore applica, sulla base della percentuale di prelievi per uso civile comunicata dall'Impresa di Distribuzione (articolo 31, comma 7, lettera a), gli algoritmi di cui all'Allegato 9/A, punto 4.3;

I quantitativi di gas allocati attribuisce agli Utenti della rete di trasporto il valore relativo al gas allocato nei Punti di Riconsegna condivisi interconnessi con reti di distribuzione vengono determinati, per ciascuno dei giorni del mese oggetto di allocazione, attraverso un percorso "bottom-up" sulla base:

- a partire dai dati allocati per utente del servizio di distribuzione, così come comunicati dall'Impresa di Distribuzione ai sensi dell'articolo 19 della Delibera n°138/04 e pervenuti entro le ore 18.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello cui si riferiscono tali dati;
- e sulla base delle informazioni ricevute dall'Impresa di Distribuzione stessa e dai soggetti esercenti l'attività di vendita ai fini della "mappatura" sui rapporti commerciali tra i soggetti operanti a vario titolo al "city-gate", ai sensi di quanto previsto agli articoli 10, 13, comma 8, lettera d) e 14, comma 6, lettera d), della medesima Delibera n°138/04, entro i termini indicati nell'apposita funzionalità messa a disposizione da Snam Rete Gas.

I soggetti operanti a vario titolo al "city-gate" si possono identificare in:

- utenti del servizio di distribuzione;

- soggetti esercenti l'attività di vendita, che direttamente o indirettamente forniscono gas naturale a utenti del servizio di distribuzione e che a loro volta dispongono di gas naturale in virtù di contratti conclusi con altri esercenti l'attività di vendita;
- Utenti della rete di trasporto.

In applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 29 comma 2 della Delibera n°138/04, fino al termine dell'Anno Termico 2008-2009, in corrispondenza dei "city gate" per i quali l'Impresa di Distribuzione abbia comunicato i dati di allocazione con dettaglio giornaliero e mensile o solo mensile, Snam Rete Gas provvede ad allocare agli Utenti della rete di trasporto i quantitativi di gas prelevati giornalmente secondo le modalità di seguito indicate:

1. effettua la profilatura dei dati di allocazione mensili comunicati dall'Impresa di Distribuzione per ciascun utente del servizio di distribuzione, applicando i profili di prelievo standard di cui all'articolo 7 comma 1 della Delibera n°138/04 associati a tali dati di allocazione dall'Impresa di Distribuzione stessa;
2. determina i quantitativi giornalieri di ciascun utente del servizio di distribuzione come somma dei dati di allocazione giornalieri comunicati dall'Impresa di Distribuzione e i dati di allocazione giornalieri ottenuti applicando i profili di cui al punto precedente;
3. ripartisce tra gli utenti del servizio di distribuzione le eventuali differenze tra la somma dei quantitativi giornalieri attribuiti agli utenti stessi e i quantitativi misurati giornalmente al "city-gate" in proporzione, prioritariamente ai prelievi stimati di ciascun utente del servizio di distribuzione (nell'ordine mensili e giornalieri) e, qualora necessario, in proporzione a quelli misurati (nell'ordine mensile e giornalieri);
4. determina il quantitativo giornaliero di ciascun Utente del servizio di trasporto, a partire dal dato giornaliero allocato per utente del servizio di distribuzione, sulla base delle informazioni ricevute dall'Impresa di Distribuzione e dagli esercenti l'attività di vendita ai fini della "mappatura" sui rapporti commerciali tra i soggetti operanti a vario titolo al "city-gate", ai sensi di quanto previsto agli articoli 10, 13 e 14 della Delibera n°138/04.

In applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 29 comma 1 della Delibera n°138/04, fino al termine dell'Anno Termico 2010-2011, Snam Rete Gas provvede ad utilizzare, ai fini dell'allocazione agli Utenti della rete di trasporto dei quantitativi di gas prelevati giornalmente, i dati di allocazione per utente del servizio di distribuzione comunicati dall'Impresa di Distribuzione e pervenuti a Snam Rete Gas entro il quinto giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno nove del mese successivo a quello cui si riferiscono tali dati.

Regole di ripartizione

Le regole di ripartizione applicabili ai fini della "mappatura" dei rapporti commerciali intercorrenti ai punti di interconnessione tra le reti, così come comunicate a Snam Rete Gas dalle Imprese di Distribuzione (articolo 10, comma 1 della Delibera n°138/04) e dai soggetti esercenti l'attività di vendita (articolo 10, comma 1 della Delibera n°138/04), sono:

- Percentuale (ripartizione in base a percentuali prefissate);
- Rank (ripartizione in base alla priorità definita ed a valori limite prefissati).

Sostituzione dei dati stimati con dati misurati

Qualora le Imprese di Distribuzione comunichino nuovi dati di allocazione, i dati eventualmente rettificati ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della Delibera n°138/04 (sostituzione dei dati oggetto di stima di prelievo da parte degli utenti del servizio di distribuzione) verranno recepiti da Snam Rete Gas, così come comunicati dalle Imprese di Distribuzione, nel bilancio dell'Utente della rete di trasporto nel mese in cui la rettifica in oggetto, nei limiti di quanto previsto al successivo paragrafo 3.5, viene resa disponibile.

Mancata disponibilità delle informazioni inerenti la filiera commerciale ("mappatura")

Qualora non risultino disponibili informazioni, inerenti la filiera commerciale, tali da consentire l'applicazione di quanto riportato al precedente punto "Processo di allocazione", Snam Rete Gas provvederà ad allocare agli Utenti della rete di trasporto presso i Punti di Riconsegna interconnessi, nel rispetto delle informazioni regolarmente ricevute, i volumi di gas consegnati agli utenti del servizio di distribuzione ripartiti sulla base del in proporzione al programma di trasporto del Giorno-gas di ciascun Utente (esempio 1a): nell'eventualità in cui la totalità dei programmi di trasporto risulti pari a zero, impedendo di fatto la sopraccitata ripartizione, l'allocazione verrà effettuata sulla base delle in proporzione alle capacità conferite agli Utenti presso il Punto di Riconsegna interconnesso (esempio 1b).

Qualora il Trasportatore disponga di informazioni tali da consentire un'applicazione parziale di quanto previsto al punto "Processo di allocazione", procederà ad allocare i volumi di gas riconsegnati agli Utenti della rete di trasporto in proporzione ai rispettivi valori che risultano già allocati utilizzando il medesimo meccanismo (esempi 2a, 2b e 2c).

Esempio 1a

Totale misurato = 8.800

Utenti	Mappatura	Allocazione parziale	Programma	Ripartizione	Allocazione finale
		1500		7.300	8.800
A	i.n.d.	-	0	0	0
B	i.d.	1.500	*	0	1.500
C	i.n.d.	-	3.500	3.194	3.194
D	i.n.d.	-	4.500	4.106	4.106

*i.n.d. informazione non disponibile**i.d. informazione disponibile*** ininfluente ai fini del calcolo in oggetto***Esempio 1b**

Totale misurato = 8.800

Utenti	Mappatura	Allocazione parziale	Programma	Capacità	Ripartizione	Allocazione finale
		1.500			7.300	8.800
A	i.n.d.	-	0	30	29	29
B	i.d.	1.500	*	*	0	1.500
C	i.n.d.	-	0	3.400	3.296	3.296
D	i.n.d.	-	0	4.100	3.975	3.975

i.n.d. informazione non disponibile

i.d. informazione disponibile

* *ininfluente ai fini del calcolo in oggetto*

Esempio 2a

Totale misurato = 8.800

Utenti	Mappatura	Allocazione parziale	Ripartizione	Allocazione finale
		8.000	800	8.800
A	i.p.	0	0	0
B	i.p.	1.500	150	1.650
C	i.p.	3.000	300	3.300
D	i.p.	3.500	350	3.850

i.p. informazione parziale

Esempio 2b

Totale misurato = 8.800

Utenti	Mappatura	Allocazione parziale	Programma	Ripartizione	Allocazione finale
		0		8.800	8.800
A	i.p.	0	0	0	0
B	i.p.	0	1.600	1.582	1.582
C	i.p.	0	3.300	3.263	3.263
D	i.p.	0	4.000	3.955	3.955

i.p. informazione parziale

Esempio 2c

Totale misurato = 8.800

Utenti	Mappatura	Allocazione parziale	Programma	Capacità	Ripartizione	Allocazione finale
		0			8.800	8.800
A	i.p.	0	0	30	29	29
B	i.p.	0	0	1600	1.542	1.542
C	i.p.	0	0	3.400	3.277	3.277
D	i.p.	0	0	4.100	3.952	3.952

i.p. informazione parziale

Mancata comunicazione dei dati di allocazione da parte dell'Impresa di Distribuzione e/o mancata corrispondenza tra dati comunicati dall'Impresa di Distribuzione e volumi misurati al "city-gate"

Mancato invio dei dati di volume e/o mancato rispetto dei termini previsti

Qualora l'Impresa di Distribuzione non comunichi i dati di allocazione per gli utenti del servizio di distribuzione, ovvero comunichi tali dati oltre i termini previsti al "Processo di allocazione", e/o si verifichi una mancata corrispondenza tra i quantitativi comunicati dall'Impresa di Distribuzione ed i dati di misura validati relativi al "city-gate", mancato ricevimento dei dati di volume di uno o più soggetti operanti al "city-gate" non pervengano nei termini previsti all'articolo 19, comma 2,

della Delibera n°138/04, così come modificati dalla Delibera n°249/05 (quinto giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno nove del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati), Snam Rete Gas provvederà ad allocare i quantitativi misurati secondo le modalità di seguito riportate.

nel rispetto dei dati regolarmente ricevuti e ai fini di quanto riportato al precedente punto "Processo di allocazione", ad utilizzare i dati di volume più recenti in proprio possesso e riferiti a tali soggetti.

Nel caso in cui il totale giornaliero dei quantitativi comunicati dall'Impresa di Distribuzione, ai sensi dell'articolo 19 della Delibera n°138/04, sia inferiore al 90% del quantitativo giornaliero misurato al "city-gate", Snam Rete Gas provvederà ad allocare il quantitativo misurato in proporzione ai programmi di trasporto giornalieri degli Utenti; qualora non siano disponibili i programmi di trasporto di uno o più Utenti, l'allocazione avverrà in proporzione alla capacità conferita agli Utenti presso il Punto di Riconsegna. Negli altri casi in cui si presentino differenze tra il totale giornaliero dei quantitativi comunicati dall'Impresa di Distribuzione e il quantitativo giornaliero misurato al "city-gate", Snam Rete Gas provvederà a:

- utilizzare per i gli utenti del servizio di distribuzione per i quali non sia pervenuto il dato di allocazione, il dato giornaliero più recente in proprio possesso;
- ripartire tra gli utenti del servizio di distribuzione la differenza tra il quantitativo giornaliero misurato al "city-gate" e il nuovo totale giornaliero dei dati di allocazione, determinato sommando ai dati comunicati dall'Impresa di Distribuzione i dati di cui al punto precedente, in proporzione ai dati giornalieri stimati o, in assenza di dati giornalieri stimati, in proporzione ai dati giornalieri basati su misure.

Fino al termine dell'Anno Termico 2010-2011, nel caso in cui il totale mensile dei quantitativi comunicati dall'Impresa di Distribuzione, ai sensi dell'articolo 29 della Delibera n°138/04, sia inferiore al 90% del quantitativo mensile misurato al "city-gate", Snam Rete Gas provvederà ad allocare il quantitativo misurato in proporzione ai programmi di trasporto giornalieri degli Utenti; qualora non siano disponibili i programmi di trasporto di uno o più Utenti, l'allocazione avverrà in proporzione alla capacità conferita agli Utenti presso il Punto di Riconsegna. Negli altri casi in cui si presentino differenze tra il totale mensile dei quantitativi comunicati dall'Impresa di Distribuzione e il totale mensile misurato al "city-gate", Snam Rete Gas provvederà a:

- utilizzare per gli utenti del servizio di distribuzione per i quali non siano pervenuti i dati di allocazione, i dati più recenti in proprio possesso;
- ripartire tra gli utenti del servizio di distribuzione la differenza tra il quantitativo misurato al "city-gate" e il nuovo totale dei dati di allocazione, determinato sommando ai dati comunicati dall'Impresa di Distribuzione i dati di cui al punto precedente, prioritariamente ai prelievi stimati di ciascun utente del servizio di distribuzione (nell'ordine mensili e giornalieri) e, qualora necessario, in proporzione a quelli misurati (nell'ordine mensile e giornalieri).

Pubblicazione della relativa documentazione

I documenti ~~redatti dal Trasportatore ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della Delibera n°138/04 e~~ relativi alle procedure funzionali all'applicazione del processo di allocazione presso i Punti di Riconsegna condivisi interconnessi con reti di distribuzione, sono disponibili ed aggiornati sul sito Internet di Snam Rete Gas (www.snamretegas.it).

[...]

RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1) INADEMPIENZE CONTRATTUALI	1
1.1) INADEMPIENZA DEL TRASPORTATORE.....	1
1.1.1) <i>Specifiche di pressione</i>	1
1.1.2) <i>Specifiche di qualità</i>	1
1.1.3) <i>Mancata erogazione della prestazione</i>	1
1.1.4) <i>Ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto conferita di cui al paragrafo 6 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto"</i>	2
1.2) INADEMPIENZA DELL'UTENTE	2
1.2.1) <i>Specifiche di pressione</i>	2
1.2.2) <i>Specifiche di qualità</i>	3
1.2.3) <i>Conformità del gas con la Specifica di Qualità e di pressione</i>	3
1.3) GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DI MISURA ED UTILIZZO DEI DATI RILEVATI	3
2) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'	4
2.1) DOLO/COLPA GRAVE	4
2.2) ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ.....	4
3) RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO.....	4
3.1) CAUSE.....	4
3.1.1) <i>Perdita dei requisiti di accesso</i>	5
3.1.2) <i>Procedura concorsuale</i>	5
3.1.3) <i>Mancato pagamento</i>	5
3.1.4) <i>Utilizzo improprio del sistema informativo</i>	5
3.2) IMPORTI MATURATI.....	5
3.3) RISOLUZIONE DA PARTE DELL'UTENTE	5
3.4) <i>RISOLUZIONE CONTRATTUALE DA PARTE DELL'UTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 1 DELLA DELIBERA N°168/06</i>	6
4) FORZA MAGGIORE	6
4.1) DEFINIZIONE.....	6
4.2) CAUSE.....	7
4.3) EFFETTI	7
4.4) NOTIFICA	8
4.5) IMPATTO SUI CORRISPETTIVI DI TRASPORTO	8
4.6) <i>IMPATTO SULLA PENALE DI CUI ALL'ARTICOLO 10 COMMA 2 DELLA DELIBERA N°168/06</i>	8
5) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	8
5.1) COMPETENZE DELL'AUTORITÀ	9
5.2) DISPOSIZIONI TRANSITORIE	9
5.2.1) <i>Esame preventivo</i>	9
5.2.2) <i>Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale</i>	9
5.2.3) <i>Arbitrato tecnico</i>	9
5.2.4) <i>Applicazione</i>	10
6) CESSIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO	10

4) INADEMPIENZE CONTRATTUALI

4.1) Inadempienza del Trasportatore

4.1.1) *Specifiche di pressione*

Qualora il gas reso disponibile dal Trasportatore all'Utente presso un qualunque Punto di Riconsegna risulti non conforme ai valori di pressione minima contrattuale, così come previsto nel paragrafo 2 del capitolo "Pressioni di consegna e riconsegna", l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore, provvederà a comunicare prontamente il valore di pressione rilevato al Trasportatore stesso e, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto (ad eccezione dei casi in cui trova applicazione il successivo paragrafo 1.1.3), avrà diritto ad ottenere da quest'ultimo, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione - nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 2.2 - quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore.

Ai fini del presente paragrafo, il Trasportatore non sarà considerato inadempiente qualora da uno o più punti aggregati contrattualmente in un singolo Punto di Riconsegna siano prelevati quantitativi superiori alla portata massima indicata da Snam Rete Gas all'operatore della rete a valle del Punto di Riconsegna.

4.1.2) *Specifiche di qualità*

Qualora il gas reso disponibile dal Trasportatore all'Utente presso un qualunque Punto di Riconsegna risulti non conforme alla Specifica di Qualità prevista nel Codice di Rete, l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore, provvederà a comunicare prontamente il fuori specifica rilevato al Trasportatore stesso ed avrà il diritto di rifiutare il prelievo di tale gas.

L'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto (ad eccezione dei casi in cui trova applicazione il successivo paragrafo 1.1.3), avrà diritto ad ottenere dal Trasportatore, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto della specifica di qualità, nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 2.2 - quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore - fermo restando il diritto del Trasportatore di rivalersi sull'Utente che ha consegnato o fatto consegnare il gas fuori specifica che ha determinato i costi ed oneri sopra menzionati.

4.1.3) *Mancata erogazione della prestazione*

Ad eccezione dei casi di Forza Maggiore, qualora il Trasportatore non effettui la prestazione - avente per oggetto il servizio di trasporto di gas - posta a proprio carico dal Contratto di Trasporto ed in conseguenza di tale comportamento risulti impossibile il prelievo di gas da parte dell'Utente, l'Utente stesso, per il periodo in cui è sospesa la prestazione, sarà sollevato da ogni obbligo connesso al pagamento del corrispettivo di capacità ed avrà diritto ad ottenere dal Trasportatore, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata prestazione, nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 2.2: nello

stesso periodo non troveranno inoltre applicazione nei confronti dell'Utente, in relazione alla mancata prestazione, i corrispettivi di disequilibrio di cui al paragrafo 3.6.1 del capitolo "Bilanciamento".

4.1.4) Ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto conferita di cui al paragrafo 6 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto"

Ai sensi dell'Articolo 10.2 della Delibera n°168/06, in caso di ritardo da parte del Trasportatore nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente rispetto alla data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 8.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto", il Trasportatore stesso corrisponde all'Utente, a titolo di penale, un ammontare pari a:

$$P = 1,5 * CPe * Q * \frac{ggR}{ggA}$$

dove:

CPe è il corrispettivo unitario di capacità di trasporto relativo al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, di cui al paragrafo 6.3.3 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto";

Q è la capacità di trasporto non resa disponibile, espressa in Sm³/g;

ggR è il numero di giorni di ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente rispetto alla data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 8.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto";

ggA è il numero di giorni dell'anno in cui è compresa la data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 8.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

Con riferimento ai Contratti di Trasporto di durata annuale, detto ammontare non è superiore al ricavo relativo alla quota della componente di capacità del Contratto di Trasporto stesso.

4.2) Inadempienza dell'Utente

4.2.1) Specifiche di pressione

Qualora il gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente al Trasportatore presso un qualunque Punto di Entrata o presso un Punto di Consegna contrattualmente aggregato ad altri risultati non conforme, per qualsiasi ragione, alle specifiche di pressione minima contrattuale, così come previsto al paragrafo 1 del capitolo "Pressioni di consegna e riconsegna", il Trasportatore, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, provvederà a comunicare prontamente il valore di pressione rilevato all'Utente stesso e, oltre ad essere sollevato dall'obbligo di vettoriamento dei quantitativi di gas programmati dall'Utente al Punto di Entrata per il giorno in oggetto nella misura in cui tale trasporto non sia consentito dall'effettiva pressione di consegna, avrà diritto a ridurre l'immissione del gas in oggetto fino

all'ottenimento del ripristino dei valori compresi nelle specifiche di pressione di cui al presente documento.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti dal Trasportatore in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione - quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte dell'Utente - saranno a carico ed onere dell'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente stesso.

4.2.2) *Specifiche di qualità*

Qualora il gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente al Trasportatore presso un qualunque Punto di Entrata risulti non conforme, per qualsiasi ragione, alla Specifica di Qualità prevista nel Codice di Rete, il Trasportatore, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, provvederà a comunicare prontamente il fuori specifica rilevato all'Utente stesso ed avrà il diritto di rifiutare l'immissione in rete di tale gas.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti dal Trasportatore in dipendenza del mancato rispetto della specifica di qualità - quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte dell'Utente - saranno a carico ed onere dell'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente stesso.

4.2.3) *Conformità del gas con la Specifica di Qualità e di pressione*

Per la correttezza dei dati in base ai quali, ai sensi di quanto previsto nel Codice di Rete, è effettuata la verifica di conformità del gas con la Specifica di Qualità e di pressione, è responsabile il Trasportatore qualora sia proprietario dell'impianto di misura presso cui vengono rilevati.

Qualora il Trasportatore non sia proprietario dell'impianto, i dati in oggetto saranno comunicati o fatti comunicare a quest'ultimo dall'Utente, il quale assumerà la piena responsabilità sia della tempestività della comunicazione che della correttezza e completezza dei dati stessi.

4.3) **Gestione e manutenzione delle stazioni di misura ed utilizzo dei dati rilevati**

Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità in relazione alla corretta e regolare gestione e manutenzione delle stazioni di misura, qualora le stesse non siano di sua proprietà.

Con la sottoscrizione del Contratto di Trasporto l'Utente garantisce al Trasportatore la possibilità di accedere in qualsiasi momento alle apparecchiature della stazione di misura per il rilevamento dei dati - qualora le stesse non siano di proprietà del Trasportatore - nonché per le opportune verifiche dell'impiantistica utilizzata ai fini dello svolgimento delle operazioni di misura.

In assenza di esplicita autorizzazione del proprietario dell'impianto, il Trasportatore non potrà comunicare a terzi informazioni relative l'impianto di misura, ad eccezione della comunicazione agli Utenti dei dati inclusi nei verbali di misura.

Il Trasportatore non assume responsabilità in relazione ad un eventuale utilizzo da parte dell'Utente o di terzi dei dati di misura che quest'ultimo abbia rilevato presso l'impianto per i propri fini di fatturazione al Cliente Finale e/o per i conseguenti adempimenti fiscali.

5) **LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'**

5.1) **Dolo/colpa grave**

La responsabilità di ciascuna parte nei confronti dell'altra per qualsiasi danno derivante, o comunque connesso, alla esecuzione o alla mancata, parziale o ritardata esecuzione dei propri obblighi in forza della sottoscrizione del Contratto di Trasporto, comprese le eventuali perdite di gas, è espressamente limitata ai soli casi di dolo e/o colpa grave.

5.2) **Esclusione di responsabilità**

Fatti salvi i casi di dolo e/o colpa grave di cui al precedente paragrafo 2.1, si conviene di escludere esplicitamente ogni e qualsiasi responsabilità di una parte nei confronti dell'altra per:

- danni indiretti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interruzione di contratti dell'Utente con propri clienti e/o fornitori o eventuali corrispettivi, esborsi, risarcimenti o pagamenti a qualunque titolo cui la parte sia obbligata in dipendenza dei propri contratti o rapporti con clienti e/o fornitori e/o terzi e/o competenti autorità;
- lucro cessante - quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitto o reddito per l'Utente;
- danno non patrimoniale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il danno d'immagine

Ciascuna parte resta espressamente manlevata da parte dell'altra da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualunque titolo, da terzi.

6) **RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO**

6.1) **Cause**

Il Contratto di Trasporto, oltre che per le cause previste dalla legge, può essere risolto in via anticipata dal Trasportatore, rispetto alla propria scadenza naturale, mediante invio di comunicazione scritta all'Utente, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, con copia per conoscenza all'Autorità, nei seguenti casi:

- 1) perdita dei requisiti di accesso da parte dell'Utente;
- 2) procedura concorsuale a carico dell'Utente;

- 3) mancato pagamento;
- 4) utilizzo improprio del sistema informativo.

6.1.1) *Perdita dei requisiti di accesso*

Qualora un Utente cessi di soddisfare, per qualunque motivo, uno o più dei requisiti per l'accesso al sistema, così come indicati nel capitolo "Conferimento di capacità di trasporto", e non sia in grado di provvedere al ripristino di tale requisito nel termine di trenta giorni, il soggetto in esame perderà la qualifica di Utente e con essa la possibilità di accedere al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti del Trasportatore.

6.1.2) *Procedura concorsuale*

L'assoggettamento dell'Utente ad una qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale, amministrativa o volontaria, costituirà titolo per la risoluzione contrattuale da parte del Trasportatore, fatto salvo il subentro nel Contratto di Trasporto da parte dell'organo concorsuale ai sensi di legge.

6.1.3) *Mancato pagamento*

L'inadempimento da parte dell'Utente dell'obbligazione di pagamento di importi maturati a qualsiasi titolo a favore del Trasportatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto di Trasporto e riferiti ad un periodo di 3 mesi, darà diritto al Trasportatore, fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge, dal Codice di Rete e dal Contratto di Trasporto, di risolvere in via anticipata il Contratto di Trasporto stesso.

6.1.4) *Utilizzo improprio del sistema informativo*

Il prolungato utilizzo improprio del sistema informativo da parte dell'Utente, che risulti di grave pregiudizio alla corretta funzionalità del sistema stesso, costituirà motivo di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, con obbligo di risarcimento di tutti i danni causati al Trasportatore e agli altri Utenti.

6.2) **Importi maturati**

In tutti i casi di risoluzione contrattuale previsti nel precedente paragrafo 3.1 l'Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere al Trasportatore, oltre agli importi effettivamente maturati, a qualunque titolo, fino alla data di risoluzione del Contratto di Trasporto, una somma risultante dall'attualizzazione - alla data della risoluzione e ad un tasso di attualizzazione pari al tasso di rendimento medio annuo dei Buoni del Tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,75% - degli importi rappresentativi del corrispettivo di capacità dovuto dall'Utente per il periodo tra la data della risoluzione anticipata e la data di naturale scadenza del Contratto di Trasporto.

6.3) **Risoluzione da parte dell'Utente**

Nel caso di eventi che impediscano all'Utente di immettere gas nella rete di metanodotti del Trasportatore o prelevarlo dalla stessa per un periodo consecutivo superiore a 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento stesso, l'Utente avrà diritto, mediante invio di comunicazione scritta al Trasportatore nella quale risulti oggettiva evidenza dell'evento sopra menzionato, di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, in relazione alle prestazioni rese impossibili dall'evento in oggetto: l'Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere al

Trasportatore gli importi di cui al precedente paragrafo 3.2. Qualora la capacità di cui al Contratto risolto sia conferita da Snam Rete Gas - in tutto o in parte - ad un altro Utente, l'importo relativo al corrispettivo di tale capacità conferita verrà accreditato all'Utente interessato dalla risoluzione.

6.4) Risoluzione contrattuale da parte dell'Utente ai sensi dell'articolo 10 comma 1 della Delibera n°168/06

Ai sensi dell'Articolo 10.1 della Delibera n°168/06, nel caso in cui il periodo intercorrente tra la sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 8.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto" e la data di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto al momento della sottoscrizione dello stesso sia superiore a due anni, l'Utente può richiedere la risoluzione anticipata del Contratto stesso entro la metà di tale periodo, corrispondendo a Snam Rete Gas un importo pari a:

$$P = (V_{max} - V_{min}) * \frac{(GG_p - 1)}{(GG_I - 1)} * Q + V_{min} * Q$$

dove:

V_{max} è un ammontare pari a 500.000 euro per milione di Sm³/g;

V_{min} è un ammontare pari a 1.000 euro per milione di Sm³/g;

GG_p è il numero di giorni trascorsi tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 8.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto" e la data della richiesta di risoluzione del Contratto stesso;

GG_I è il numero di giorni del periodo compreso tra il giorno successivo alla data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 8.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto" e la data corrispondente alla metà del periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto e la data di messa a disposizione della capacità indicata nel Contratto al momento della sottoscrizione dello stesso;

Q è la capacità di trasporto oggetto del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 8.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto", espressa in milioni di Sm³/g.

In tutti gli altri casi in cui l'Utente richieda la risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 8.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto" si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo 3.3.

7) FORZA MAGGIORE

7.1) Definizione

Con l'espressione "Forza Maggiore" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza sopravvenuto sulla rete di metanodotti del Trasportatore, non imputabile alla parte che

la invoca ("Parte Interessata"), che sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi della Parte Interessata previsti nel Contratto di Trasporto fintantoché la causa di Forza Maggiore perduri e che non sia stato possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza di un Operatore Prudente e Ragionevole.

7.2) Cause

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ed a condizione che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo precedente, costituiscono cause di Forza Maggiore:

- a) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- b) fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
- c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- d) scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva, che riguardano direttamente il Trasportatore o l'Utente;
- e) ritardato o mancato ottenimento, da parte del Trasportatore, dei necessari permessi e/o concessioni da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa di tubazioni e l'esercizio delle infrastrutture di trasporto, nonché delle eventuali occupazioni d'urgenza e asservimenti coattivi richiesti alle competenti autorità e revoca dei suddetti permessi e/o concessioni, qualora ciò non sia determinato da comportamento doloso, negligente o omissivo da parte del Trasportatore;
- f) atti, dinieghi, o silenzio non comportante assenso delle autorità competenti che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della Parte Interessata cui si riferiscono;
- g) vizi, avarie o cedimenti degli impianti/condotte, equipaggiamenti o installazioni, destinati al trasporto del gas sulla rete di metanodotti Snam Rete Gas, che il Trasportatore non avrebbe potuto prevenire usando un adeguato livello di diligenza.

Le parti convengono espressamente che non costituisce causa di Forza Maggiore qualunque evento si sia verificato al di fuori della rete di metanodotti del Trasportatore.

7.3) Effetti

La Parte Interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel Contratto di Trasporto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, la Parte Interessata dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.

L'impossibilità di una parte ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

7.4) Notifica

La Parte Interessata sarà tenuta a notificare all'altra parte, in maniera tempestiva:

- a) il verificarsi dell'evento che rende impossibile l'adempimento, totale o parziale, delle obbligazioni a proprio carico dedotte nel Contratto di Trasporto, fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso ed indicando altresì, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio;
- b) lo sviluppo dell'evento, fornendo un regolare aggiornamento circa la durata prevista;
- c) l'intervenuta cessazione dell'evento di Forza Maggiore.

7.5) Impatto sui corrispettivi di trasporto

In presenza di una causa di Forza Maggiore, e per tutto il tempo in cui tale causa sussiste, il corrispettivo di capacità a carico dell'Utente verrà applicato in proporzione alla riduzione effettiva delle prestazioni di trasporto:

- al Punto di Entrata presso il quale, a causa dell'evento di Forza Maggiore, l'Utente riduca l'immissione di gas nella rete del Trasportatore;
- al Punto di Riconsegna presso il quale, a causa dell'evento di Forza Maggiore, il Trasportatore riduca la quantità di gas riconsegnata all'Utente, nonché al Punto di Uscita della RN corrispondente.

Qualora l'evento di Forza Maggiore determinasse l'interruzione totale della prestazione di trasporto in uno dei sopra citati punti, l'Utente sarà sollevato, pro rata temporis, dal pagamento dei corrispettivi ad esso associati.

7.6) Impatto sulla penale di cui all'Articolo 10 comma 2 della Delibera n°168/06

Qualora il ritardo del Trasportatore nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente rispetto alla data definitiva indicata nel Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 8.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto" sia determinato da un evento di Forza Maggiore, la penale di cui al precedente paragrafo 1.1.4 non dovrà essere corrisposta.

8) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

8.1) Competenze dell'Autorità

In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del Contratto di Trasporto, l'Articolo 2.24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n°481 prevede che siano definiti con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'Articolo 17 comma 1 della Legge 23 agosto 1988 n. 400, i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento delle procedure di arbitrato in contraddittorio presso l'Autorità.

8.2) Disposizioni transitorie

Fino al momento dell'emanazione del regolamento di cui al punto 5.1 che precede le eventuali controversie saranno disciplinate in base alle procedure di seguito indicate.

8.2.1) *Esame preventivo*

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Trasportatore ed Utente in relazione all'interpretazione ed all'applicazione del Contratto di Trasporto, salvo i casi che a giudizio di una delle parti richiedano il ricorso a misure cautelari e d'urgenza, verranno sottoposte, ad iniziativa di ciascuna parte e previo formale avviso inviato all'altra, al preventivo esame congiunto di soggetti a tale scopo nominati dalle parti stesse ed individuati tra dirigenti di primo livello, nel tentativo di addivenire ad un accordo soddisfacente.

8.2.2) *Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale*

Nel caso in cui tale tentativo di composizione non sortisca esito positivo nel termine di sessanta giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente paragrafo 5.2.1, la decisione sulla controversia potrà alternativamente:

- a) essere deferita, previo accordo tra le parti, alla competenza dell'Autorità secondo le modalità previste nello "Schema di compromesso arbitrale" di cui all'Allegato A della Delibera n° 42/05, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare (Allegato 19/A del presente documento);
- b) essere sottoposta da ciascuna delle parti al giudizio dell'Autorità Giudiziaria. In tale ipotesi le parti attribuiscono la competenza esclusiva al Foro di Milano.

8.2.3) *Arbitrato tecnico*

Qualora insorgesse una controversia avente per oggetto questioni tecniche la cui soluzione richieda un giudizio esclusivamente di natura tecnica, le parti si accorderanno per sottoporre la controversia stessa alla decisione di un esperto indipendente da esse nominato.

In caso di mancato accordo tra Trasportatore ed Utente sulla nomina dell'esperto entro 15 giorni dalla comunicazione della parte richiedente, ciascuna delle parti potrà richiedere la nomina al Rettore del Politecnico di Milano. L'esperto così nominato stabilirà le norme procedurali per la risoluzione della controversia garantendo il rispetto del contraddittorio tra le parti.

La decisione di tale esperto si intenderà definitiva e vincolante per le parti, che si impegnano ad osservarla.

8.2.4) *Applicazione*

Le presenti disposizioni si applicheranno anche a tutti i rapporti in essere con gli Utenti alla data di entrata in vigore del presente Codice di Rete, che discendano da Contratti di Trasporto sottoscritti con il Trasportatore anche precedentemente a tale data.

9) **CESSIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO**

Nessuna delle parti potrà cedere, totalmente o parzialmente, il Contratto di Trasporto a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte, che non potrà essere irragionevolmente negata qualora il terzo possieda i requisiti di idoneità previsti nel presente Codice di Rete.

L'autorizzazione scritta di cui sopra non sarà necessaria qualora il cessionario sia una società controllata dal cedente o sotto il comune controllo di altra società ai sensi dell'Articolo 2359 comma 1 del Codice Civile.